

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO per la fornitura di **n. 70.000 completi in pile, n. 60.000 scaldacollo, n. 80.000 sottocombinazioni termiche e n. 30.000 sottotute ignifughe**, relativa al **lotto n. 5** a cura di _____ di _____.

CAPO I
OGGETTO E VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

ART. 1

Oggetto dell'Accordo Quadro

1. Scopo del presente Accordo Quadro è fissare i limiti e le condizioni dei discendenti contratti attuativi specifici basati su di esso, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
2. L'operatore economico contraente si impegna ad eseguire, per un periodo di n. 48 mesi, la fornitura di un quantitativo massimo presunto di **n. 70.000 completi in pile** al prezzo unitario di € ===== (=====) IVA esclusa, di **n. 60.000 scaldacollo** al prezzo unitario di € ===== (=====) IVA esclusa, di **n. 80.000 sottocombinazioni termiche** al prezzo unitario di € ===== (=====) IVA esclusa e di **n. 30.000 sottotute ignifughe** al prezzo unitario di € ===== (=====) IVA esclusa, per un importo complessivo di € ===== (=====) IVA esclusa e € ===== (=====) IVA inclusa.
3. La ditta contraente dichiara di possedere, relativamente ai manufatti oggetto della presente fornitura, tutte le fasi essenziali di lavorazione (tessitura, taglio e confezionamento), così suddivise:
 - _____;
 - _____.
4. Qualora le lavorazioni delle fasi essenziali siano ripartite tra più operatori economici (raggruppati o ausiliari) il fornitore comunica, senza ritardo, le quantità spettanti a ciascuno di essi, una volta ricevuto l'avviso di avvenuta approvazione e registrazione dei singoli contratti attuativi.
5. In caso di riunione di imprese, la tessitura dovrà essere eseguita, per medesima tipologia di manufatto, da un unico operatore economico, al fine di garantire uniformità di caratteristiche tecniche.

6. L'Amministrazione entro i successivi dieci giorni dall'inoltro della comunicazione di avvenuta approvazione e/o registrazione dei contratti attuativi, comunica all'appaltatrice la ripartizione in taglie dei manufatti in fornitura, laddove prevista.
7. L'Amministrazione richiede il quantitativo ad essa necessario per ogni taglia prevista nelle specifiche tecniche in allegato al presente Accordo.
8. Il presente Accordo è fonte di obbligo a contrarre i discendenti contratti attuativi in capo all'operatore economico, mentre non è fonte di medesimo obbligo in capo all'A.D. e, pertanto non vincola l'A.D. all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni, ma fonda l'obbligo, in capo all'operatore economico, di eseguire la fornitura che sarà ordinata di volta in volta.

ART. 2

Revisione dei prezzi

Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo della fornitura/del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 (cinque) per cento dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro di cui all'art. 1, i prezzi saranno aggiornati, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nella misura dell'80 (ottanta) per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al precedente comma, si utilizzeranno gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborati dall'ISTAT.

L'istanza per ottenere la revisione dei prezzi dovrà essere inviata esclusivamente - a mezzo PEC - alla Direzione di Commissariato (crm27854@pec.carabinieri.it) in qualità di responsabile per la fase di esecuzione e, per conoscenza, all'Ufficio Approvvigionamenti

(crm38895@pec.carabinieri.it) ed al Centro Unico Contrattuale (crm42529@pec.carabinieri.it).

L'operatore economico ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali, in applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

L'istanza dovrà essere corredata da documentazione idonea a giustificare la richiesta di revisione (ad esempio dichiarazione di fornitori o subcontraenti, o altri mezzi di prova atti a comprovare la variazione dei prezzi effettivamente sostenuti dall'operatore economico rispetto a quelli dallo stesso documentati al momento della presentazione dell'offerta).

Si precisa che l'istanza pervenuta con modalità differenti da quelle sopra riportate non darà diritto ad alcun riconoscimento, stante l'impossibilità da parte dell'Amministrazione di procedere ad una adeguata istruttoria.

La Direzione di Commissariato avvalendosi di commissione appositamente nominata, procederà all'esame dell'istanza, verificando, sulla base dell'indice sopraindicato, l'effettiva maggiore/minore onerosità della prestazione, con riferimento ai prezzi dei materiali/servizi che incidono sui contratti attuativi.

Si precisa che quanto previsto nei commi precedenti non riconosce il diritto all'automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma soltanto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere agli adempimenti istruttori di cui sopra.

Sull'istanza pervenuta l'Amministrazione (Direzione di Commissariato) dovrà pronunciarsi entro n. 60 (sessanta) giorni solari, con provvedimento motivato; il provvedimento con il quale viene accolta l'istanza determina anche l'importo della compensazione, (in aumento o in diminuzione dei predetti prezzi), che dovrà essere comunque formalizzata all'operatore economico con la successiva stipula di un atto aggiuntivo al presente Accordo Quadro (anche ad invarianza della precedente spesa complessiva).

Per ogni discendente singolo Accordo Attuativo il contraente accetta

l'adeguamento dei prezzi che sarà definito e diramato a tutti gli Enti/Distaccamenti dalla Stazione Appaltante.

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, le parti potranno consensualmente risolvere il presente atto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1467 c.c., senza che sia dovuto alcun indennizzo.

Al di fuori delle fattispecie e modalità sopra disciplinate è esclusa qualsiasi clausola di revisione dei prezzi e non trovano applicazione gli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.

CAPO II

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI FINITI E DELLE MATERIE PRIME UTILIZZATE

ART. 3

Prescrizioni tecniche dei prodotti finiti oggetto della fornitura

1. Le prescrizioni tecniche dei prodotti finiti, oggetto della fornitura, e delle materie prime a tal fine utilizzate, sono indicate nelle "**specifiche tecniche**" in **allegato n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4** al presente Accordo Quadro, che sono state integrate con le caratteristiche tecniche innovative, migliorative e peculiari alle esigenze dell'Amministrazione, offerte dell'appaltatrice in gara e, come tali, caratterizzanti la "specificità" dei prodotti stessi di soddisfare il requisito tecnico-operativo previamente individuato dall'Amministrazione e di essere pienamente compatibili con le esigenze e procedure logistiche di quest'ultima.
2. Qualora la ditta si renda responsabile di inadempienze accertate nelle varie fasi di esecuzione contrattuale, ovvero presenti alla verifica di conformità materiale non conforme ai requisiti tecnici previsti, l'A.D. si riserva di adottare tutti i provvedimenti sanzionatori previsti nel presente Accordo e richiamati nei successivi contratti attuativi e tutte le forme di tutela previste dalla normativa di settore in vigore (art. 68 del R.C.G.S. e art. 127 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236).

4. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 128 del D.P.R 15 novembre 2012, n. 236 il contraente assume l'obbligo di manlevare l'A.D. da qualunque pretesa o azione da parte di terzi per l'utilizzo di materiali che si assumano protetti da brevetti o da diritti di privativa.

ART. 4

Variazioni, in corso di esecuzione, delle caratteristiche tecniche dei prodotti finiti oggetto della fornitura

Nel corso dell'esecuzione contrattuale (compresi gli aumenti richiesti ex artt. 120 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n.36, 99 del D.P.R 15 novembre 2012, n.236 e 16 del presente Accordo Quadro), l'Amministrazione può apportare le varianti previste dall'art. 101 del D.P.R 15 novembre 2012, n. 236.

CAPO III

VINCOLI, TERMINI, DURATA E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

ART. 5

Vincoli

1. Il presente Accordo Quadro vincola l'appaltatrice dal momento della stipulazione e diviene obbligatorio per l'Amministrazione dopo che sia stato approvato nei modi di legge e, qualora previsto, il relativo decreto sia stato registrato presso gli organi di controllo.
2. Trascorsi novanta giorni dalla data di stipulazione dell'Accordo Quadro senza che lo stesso sia stato approvato, l'appaltatrice può liberarsi dagli impegni assunti con istanza motivata inoltrata all'Amministrazione. Tale istanza rimane comunque priva di effetti se, prima che pervenga all'Amministrazione, il decreto di approvazione sia stato già emesso. In ogni caso, il contraente dichiarato sciolto dall'impegno assunto non può pretendere compenso di sorta, a qualsiasi titolo.
3. In caso di mancata approvazione dell'Accordo Quadro l'appaltatrice ha diritto soltanto al rimborso, senza interessi, delle somme versate a titolo di spese contrattuali.
4. L'Amministrazione è tenuta a comunicare all'appaltatrice, senza ritardo,

l'avvenuta o la mancata approvazione dell'Accordo Quadro e/o registrazione del relativo decreto presso gli organi di controllo.

ART. 6

Durata dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro ha una durata di n. 48 mesi, a decorrere dal giorno successivo a quello della notifica, effettuata esclusivamente a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n.36, da parte dell'A.D. dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione dell'Accordo Quadro a cura dei competenti Organi di controllo amministrativo - contabili.

Tale durata costituisce il termine ultimo entro il quale l'A.D. potrà procedere all'affidamento dei singoli contratti attuativi. L'Accordo Quadro si intenderà comunque esaurito in data antecedente in caso di raggiungimento del valore economico complessivo dello stesso previsto all'articolo 1.

ART. 7

Contratti attuativi

L'Accordo Quadro è stipulato con un solo operatore economico, ai sensi del comma 3 dell'art. 59 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Dopo la sottoscrizione del presente Accordo i termini e le condizioni dello stesso costituiranno, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36, la base per la stipula di contratti attuativi. Pertanto, senza nuovo confronto competitivo, l'A.D., al sorgere dell'esigenza, richiederà all'operatore economico contraente dell'Accordo Quadro, la relativa fornitura e stipulerà, di volta in volta, appositi contratti attuativi per la produzione dei manufatti di cui all'art. 1, in relazione alla disponibilità dei fondi ed alle effettive esigenze dell'Arma dei Carabinieri entro i limiti e condizioni fissati nell'Accordo Quadro stesso.

La ditta non avrà nulla a pretendere qualora alla scadenza naturale dell'Accordo Quadro medesimo l'importo globale dei singoli contratti attuativi stipulati non

avrà raggiunto il valore massimo indicato all'art. 1.

ART. 8

SUBAPPALTO

1. E' assolutamente vietato all'appaltatrice subappaltare le operazioni di progettazione, taglio e confezione dei capi, in considerazione delle necessità di rendere uniforme la produzione e/o confezioni dei manufatti e di semplificare le attività di controllo di lavorazioni presso i siti produttivi.
Per le operazioni subappaltabili non è ammesso il cd. "subappalto a cascata" di cui all'art. 119, comma 17, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto.
2. Resta ferma la possibilità dell'appaltatrice, ove non diversamente previsto, di ricorrere ad operatori economici terzi per la mera subfornitura di materie prime, semilavorati ed accessori.
3. Analogamente, l'appaltatrice può liberamente affidare ad imprese terze uno o più subcontratti per eventuali lavorazioni complementari, nei limiti di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
4. In caso di lavorazioni complementari di cui al comma precedente, l'appaltatrice, venti giorni prima dell'affidamento a terzi di tali subcontratti, deve fornire preventiva comunicazione all'Amministrazione che si riserva la facoltà di verificare l'idoneità tecnica e morale della impresa terza. Qualora, a seguito di eventuale verifica, una o più delle imprese di cui al periodo precedente non risultassero in possesso dei requisiti sopra indicati - con motivato provvedimento dell'Amministrazione da comunicare all'appaltatrice nel termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo capoverso - l'appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio le anzidette lavorazioni complementari ovvero indicare una nuova impresa in possesso dei requisiti adeguati, nel termine di quindici giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione con cui l'Amministrazione rende noto il mancato possesso dei requisiti in capo all'impresa in precedenza segnalata.
5. Qualora, per l'esecuzione di eventuali lavorazioni complementari di cui al comma

precedente, sia necessario movimentare i manufatti in produzione dagli stabilimenti dell'appaltatrice a quelli dell'impresa affidataria del subcontratto, l'appaltatrice è tenuta a fornire comunicazione all'Amministrazione dieci giorni prima della movimentazione indicando:

- a) la sede dello stabilimento o degli stabilimenti dell'impresa affidataria del subcontratto per le lavorazioni complementari;
- b) la data di inizio effettivo e di presumibile fine delle anzidette lavorazioni complementari, nonché di reingresso dei manufatti negli stabilimenti dell'appaltatrice.

ART. 9

Esecuzione contrattuale

1. Il presente Accordo Quadro deve essere eseguito in ottemperanza a:

- clausole contenute nel presente atto;
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati;
- D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 - Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, secondo le previsioni di cui all'art. 225, co.6 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per le parti ancora in vigore);
- specifiche tecniche di cui **agli allegati n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4** del presente Accordo;
- normativa UNI EN ISO 9001:2015;
- Codice Civile e altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni normative sopra richiamate;
- D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7 marzo 2018;
- D.M. del Ministero dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018;

La suddetta normativa, che l'operatore economico dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte per averla letta ed esaminata, non si allega al presente atto per quanto ne sia parte integrante, ai sensi dell'art. 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

Si precisa che tutti i termini temporali indicati nel presente atto sono da ritenersi espressi, quando non diversamente indicato, in giorni solari.

2. L'attività di esecuzione contrattuale sarà indicata in dettaglio nei contratti attuativi, che dovranno essere completi dei seguenti dati tecnico economici:

- riferimento al presente Accordo Quadro (che dovrà essere allegato in copia conforme alla documentazione di spesa);
- quantitativi richiesti;
- valore economico unitario e complessivo dei materiali in fornitura;
- altri elementi essenziali ai fini del corretto compimento dell'esecuzione contrattuale.

ART. 10

Termini di esecuzione

1. I termini di esecuzione della fornitura, a seguito della stipula dei singoli contratti attuativi, devono intendersi essenziali. Le parti concordano che, in caso di ritardo, fatta salva l'applicazione delle penalità previste all'art. 33, è facoltà dell'Amministrazione richiedere all'appaltatrice il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
2. In considerazione che è prevista la ripartizione in taglie dei manufatti in fornitura, l'A.D. ne dà comunicazione all'appaltatrice entro i successivi 10 (dieci) giorni dall'inoltro della comunicazione di avvenuta approvazione/registrazione del contratto attuativo. In tale caso i termini di esecuzione della fase di confezione/assemblaggio decorrono dall'undicesimo giorno successivo a quello in cui l'appaltatrice ha ricevuto la comunicazione dell'Amministrazione di ripartizione in taglie.
3. Se la comunicazione di ripartizione in taglie/misure è antecedente a quella di

avvenuta approvazione/registrazione del contratto attuativo, il termine di esecuzione decorre dall'undicesimo giorno successivo alla ricezione di quest'ultima, qualora la produzione non sia stata avviata a rischio e pericolo.

4. Nel periodo intercorrente fra la ricezione della comunicazione di registrazione del contratto attuativo di cui al comma 2 ovvero della comunicazione di ripartizione in taglie di cui al comma 3 e l'inizio dei termini di esecuzione, l'appaltatrice non può avviare le lavorazioni della fornitura, salvo che dette operazioni siano già state avviate "a proprio rischio e pericolo" ovvero a richiesta dell'Amministrazione.
5. Qualora l'appaltatrice si sia già avvalsa della facoltà di avviare le lavorazioni "a proprio rischio e pericolo", i termini di esecuzione decorrono comunque dal giorno successivo a quello in cui l'appaltatrice ha ricevuto la comunicazione dell'Amministrazione di avvenuta approvazione e registrazione del contratto attuativo.
6. L'appaltatrice deve procedere all'approntamento dei manufatti entro **120 (centoventi) giorni solari** decorrenti dalla ricezione della comunicazione di approvazione/registrazione del contratto attuativo.
7. L'Amministrazione, ricevuta comunicazione della conclusione delle operazioni di produzione del tessuto, autorizzerà il trasferimento dello stesso presso l'impresa confezionista (se diversa). L'Amministrazione, per garantire speditezza alle operazioni di esecuzione della fornitura, ove lo ritenga opportuno o necessario, tenuto conto anche dell'esito dei controlli alle lavorazioni e della eventuale necessità di effettuarne di ulteriori, d'ufficio o a seguito di motivata richiesta dell'appaltatrice, può autorizzare il trasferimento del tessuto per aliquote successive, prima dello scadere del termine di cui al periodo precedente.

L'Amministrazione, si riserva la facoltà di disporre sopralluoghi tecnici presso le sedi, anche secondarie, per verificarne le capacità tecniche.

8. Resta salva la possibilità per l'Amministrazione di indicare, in sede di stipula del contratto attuativo, termini diversi rispetto a quelli indicati nei commi precedenti, in relazione alle esigenze logistiche e al quantitativo dei manufatti da approvvigionare.

ART. 11

Proroga dei termini per fatti non imputabili all'Amministrazione

1. Eventuali scioperi indetti a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali cui aderiscono le maestranze dell'appaltatrice o delle eventuali imprese ausiliarie, compiutamente documentati, danno diritto ad un corrispondente prolungamento dei termini contrattuali pari ad altrettanti giorni quanti sono stati quelli di sciopero. I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali che, cioè, si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda.

2. Nel periodo di esecuzione contrattuale non dovranno essere compresi i giorni di chiusura degli stabilimenti dell'operatore economico per ferie. L'operatore economico è tenuto a dare preventiva comunicazione in proposito allegando documenti giustificativi a fondamento della circostanza.

L'Amministrazione, anche in caso di maggior durata del periodo di chiusura degli stabilimenti (che dovrà comunque essere comunicato), non potrà autorizzare uno spostamento dei termini in misura superiore, per anno solare, a:

- 15 giorni solari, per il periodo dal 22 dicembre al 6 gennaio (festività natalizie);
- 30 giorni solari, per il periodo di ferie estive.

L'istanza, corredata da documentazione giustificativa, dovrà pervenire al Centro Unico Contrattuale, all'indirizzo di posta elettronica certificata crm42529@pec.carabinieri.it e alla Direzione di Commissariato, all'indirizzo di posta elettronica certificata crm27854@pec.carabinieri.it, prima dell'inizio del periodo di chiusura degli stabilimenti, pena il mancato riconoscimento del prolungamento dei termini contrattuali.

3. In presenza di qualunque altra comprovata circostanza che, pur non rientrando

nei casi di cui ai commi precedenti, possa comunque cagionare un ritardo nell'esecuzione del contratto attuativo, l'appaltatrice può chiedere una proroga dei termini di esecuzione. L'Amministrazione, qualora il ritardo non arrechi pregiudizio alcuno alle esigenze logistiche ed allo sviluppo armonico della complessiva manovra logistica degli approvvigionamenti in corso, valutate le circostanze dedotte, ha facoltà di concedere uno spostamento dei termini nella misura ritenuta più congrua. In caso di diniego, trattandosi di provvedimento altamente discrezionale e meramente facoltativo da parte dell'Amministrazione, l'appaltatrice non può avanzare eccezione alcuna ed è tenuta al rispetto dei termini di esecuzione previsti.

Art. 12

Clausola di forza maggiore

Qualora un evento di forza maggiore impedisca all'operatore economico di rispettare i termini di adempimento fissati all'art.10, lo stesso dovrà informare **senza ritardo** l'Amministrazione, facendo pervenire - esclusivamente a mezzo PEC - alla Direzione di Commissariato (crm27854@pec.carabinieri.it), in qualità di Organismo Gestore e, per conoscenza, all'Ufficio Approvvigionamenti ,all'Ufficio Approvvigionamenti (crm38895@pec.carabinieri.it) ed al Centro Unico Contrattuale (crm42529@pec.carabinieri.it), formale istanza, corredata da idonea documentazione, con la quale chiede la proroga dei termini di esecuzione contrattuale/sospensione/risoluzione ex art. 1467 c.c..

Si precisa che:

- l'istanza pervenuta con modalità differenti da quelle sopra riportate non darà diritto ad alcun riconoscimento, stante l'impossibilità da parte dell'Amministrazione di procedere ad una adeguata istruttoria;
- la comunicazione non dà di per sé stessa diritto allo spostamento dei termini contrattuali, che continuano comunque a decorrere.

Ai fini del presente articolo costituisce "forza maggiore" il verificarsi di un

evento o circostanza che impedisce all'operatore economico di adempiere, nei termini previsti, ad una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui provi:

- a) che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) che l'evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della stipula del presente Accordo e del successivo contratto attuativo;
- c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati;
- d) che l'evento stesso non dipenda da azioni o omissioni dirette o indirette dello stesso operatore economico.

In mancanza di prova contraria, si presumono soddisfatte le condizioni di cui alle lett. a) e b) al verificarsi dei seguenti eventi:

- guerra, ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni;
- atti dell'autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione;
- peste, epidemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o energia;
- conflitti sociali generalizzati, quali in particolare boicottaggio, sciopero e serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche ed edifici.

L'inadempimento di un terzo o subfornitore non può di per sé costituire "forza maggiore", dovendo l'operatore economico dimostrare la sussistenza dei quattro requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d).

Sull'istanza pervenuta l'Amministrazione dovrà pronunciarsi entro n. 30 (trenta) giorni solari, con provvedimento motivato, dopo aver valutato la documentazione

giustificativa prodotta dall'operatore economico alla luce di una serie di circostanze quali, a titolo esemplificativo: il momento della sottoscrizione dell'Accordo o del contratto attuativo, l'oggetto della prestazione, i termini previsti per l'adempimento, la possibilità di applicare misure idonee a superare la situazione di impossibilità da parte dell'operatore economico.

Detta valutazione sarà eseguita, per conto dell'Amministrazione, dal Responsabile dell'Esecuzione, eventualmente coadiuvato da apposita commissione.

Qualora l'Amministrazione accerti la sussistenza di un evento temporaneo configurabile quale "forza maggiore", potrà:

- concedere la proroga dei termini di esecuzione contrattuale;
- disporre la sospensione delle forniture, ai sensi dell'art. 121 del D. Lgs.31 marzo 2023, n.36, per il tempo strettamente necessario, esonerando l'operatore economico solo nella misura in cui e fino a quando l'evento impedisca l'adempimento degli obblighi contrattuali. L'operatore economico dovrà, pertanto, informare senza ritardo l'Amministrazione non appena l'evento invocato cessi di impedire l'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali. L'inizio e la fine del periodo di sospensione saranno verbalizzati e dopo la sospensione il termine di esecuzione di cui all'art. 10 ricomincerà a decorrere.

Qualora invece la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare l'Amministrazione, in maniera sostanziale, dell'interesse all'esecuzione contrattuale, la stessa potrà risolvere l'Accordo e/o il contratto attuativo ex art. 1467 c.c., dandone comunicazione all'operatore economico. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, l'Accordo e/o il contratto attuativo potrà essere risolto ove la durata dell'impedimento superi i 120 (centoventi) giorni solari dalla data di notifica all'operatore economico - effettuata a mezzo PEC - del verbale di sospensione.

In caso di risoluzione, o qualora una delle due parti abbia tratto un beneficio

dall'esecuzione del contratto attuativo prima della sua risoluzione, la stessa sarà tenuta ad indennizzare l'altra parte in misura corrispondente al valore di tale beneficio.

L'operatore economico che invochi con successo l'applicazione della presente clausola è esonerato dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, nonché da qualsiasi responsabilità per danni o altro rimedio contrattuale per inadempimento, a partire dalla data di notifica - effettuata esclusivamente a mezzo PEC - del provvedimento motivato con il quale l'Amministrazione, dopo aver valutato in concreto la sussistenza dei presupposti, si esprime sull'istanza presentata.

L'operatore economico è tenuto comunque ad adottare tutte le misure atte a limitare gli effetti dell'evento invocato sull'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali e comunque a provare l'impegno profuso per evitare o superare la causa impedente e per mitigare gli effetti negativi dell'impossibilità o della sua durata.

Si precisa che quanto previsto nei commi precedenti non riconosce l'automatica esclusione delle responsabilità connesse all'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ma soltanto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere agli adempimenti istruttori di cui sopra.

ART. 13

Proroga dei termini per fatti imputabili all'Amministrazione

1. I periodi di tempo eventualmente utilizzati dall'Amministrazione per i propri adempimenti contrattuali, o da essa richiesti nel suo interesse, o qualunque fatto dell'Amministrazione che obblighi l'appaltatrice a ritardare l'esecuzione del contratto attuativo, danno diritto ad una corrispondente proroga dei termini di esecuzione. La proroga, qualora non già disposta d'ufficio, è richiesta dall'appaltatrice con istanza motivata che deve pervenire all'Amministrazione almeno quindici giorni prima della scadenza del termine cui la proroga si riferisce.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, l'Amministrazione, per proprie

esigenze, può concordare con l'appaltatrice diversi termini di decorrenza dell'esecuzione, per rendere detti termini compatibili con le esigenze logistiche di vestizione/rinnovo dei materiali in dotazione al personale, in relazione all'approssimarsi delle stagioni (c.d. "criterio della stagionalità"). In caso di mancato accordo, l'appaltatrice è tenuta al rispetto dei termini ordinari di cui agli articoli precedenti.

ART. 14

Lavorazioni a rischio e pericolo dell'appaltatrice

1. L'appaltatrice potrà avvalersi della facoltà - nella sua esclusiva responsabilità - di dare inizio alle lavorazioni prima del ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione di avvenuta approvazione e registrazione del contratto attuativo.
2. In ogni caso, l'appaltatrice ha l'obbligo di comunicare preventivamente all'Amministrazione tale intendimento, precisando che l'Amministrazione resta indenne, nei confronti dell'appaltatrice, da qualsiasi responsabilità conseguente all'anticipazione delle lavorazioni. In particolare, detta comunicazione deve pervenire all'Amministrazione almeno dieci giorni prima dell'inizio delle lavorazioni e recare le informazioni ed i documenti previsti agli artt. 21 e 22.
3. In nessun caso l'appaltatrice potrà avviare le lavorazioni prima di aver ricevuto comunicazione scritta da parte dell'Amministrazione di presa conoscenza del suddetto intendimento, ai soli fini del concreto esercizio della prevista facoltà di controllo ovvero del rilascio, ove previsto, delle taglie in cui dovranno essere ripartiti i manufatti o il Nulla Osta Tecnico nel caso disciplinato dall'art. 19, commi 1 e 2.
4. L'omessa comunicazione di cui al comma 2 ovvero l'avvio delle lavorazioni in violazione di quanto stabilito dal comma 3, comporterà il non riconoscimento, ai fini della verifica di conformità, dei quantitativi di materiali nel frattempo come sopra approntati.

ART 15

Esecuzione di parte della fornitura, a richiesta dell'Amministrazione, prima della registrazione del decreto di approvazione dei contratti attuativi.

1. Nei casi di urgenza, ai sensi degli artt. 17 e 225, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione può disporre, prima della registrazione del decreto di approvazione del contratto attuativo, l'anticipata esecuzione dell'atto negoziale. In tal caso, contestualmente al provvedimento con cui si avvale della facoltà di cui al capoverso precedente, l'Amministrazione comunica anche la ripartizione in taglie/misure dei manufatti, ove prevista.
2. L'appaltatrice deve obbligatoriamente provvedere all'esecuzione della fornitura di cui al comma 1 - alle stesse condizioni della fornitura principale - ed all'approntamento per la verifica di conformità della stessa, entro quarantacinque giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione con cui l'Amministrazione ha richiesto l'esecuzione anticipata.
3. Qualora la fornitura abbia ad oggetto prodotti finiti per i quali sia prevista anche la fase di tessitura, quest'ultima deve essere avviata e conclusa entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione con cui l'Amministrazione ha chiesto l'esecuzione anticipata, mentre la successiva fase di confezionamento ed approntamento per la verifica di conformità deve avere inizio e concludersi entro quarantacinque giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione con cui l'Amministrazione ha autorizzato il trasferimento del tessuto presso lo stabilimento dell'impresa confezionista.
4. In caso di mancata registrazione del decreto di approvazione del contratto attuativo, l'appaltatrice ha diritto soltanto al pagamento delle provviste fornite e delle prestazioni eseguite.

ART 16

Aumento o diminuzione dei quantitativi in fornitura.

1. Le parti concordano che qualora l'Amministrazione intenda avvalersi della

facoltà di richiedere un aumento o una diminuzione delle quantità di uno o più dei prodotti finiti oggetto della fornitura di cui al presente atto, ex art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, l'appaltatrice è obbligata ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni della fornitura principale, fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo del presente Accordo Quadro senza nessuna possibilità di richiederne la risoluzione.

2. L'appaltatrice deve provvedere all'esecuzione ed all'approntamento per la verifica di conformità della fornitura di cui al comma 1, entro quarantacinque giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione di avvenuta registrazione del decreto di approvazione del "quinto aggiuntivo" o, se posteriore, dal giorno successivo a quello di scadenza naturale per la fornitura dell'ultima/unica rata della/e fornitura/e principale/i, oppure dall'undicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione della ripartizione in taglie.

3. Qualora la fornitura abbia ad oggetto prodotti finiti per la realizzazione dei quali sia prevista, quale essenziale, la fase di tessitura, quest'ultima deve essere avviata e conclusa entro trenta giorni decorrenti dall'undicesimo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione di registrazione del decreto di approvazione del "quinto aggiuntivo" ovvero, se posteriore, dal giorno successivo alla scadenza naturale prevista per la fase di tessitura dell'ultima/unica rata contrattuale della fornitura principale. La successiva fase di confezionamento ed approntamento per la verifica di conformità deve avere inizio e concludersi entro quarantacinque giorni decorrenti dall'undicesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione con cui l'Amministrazione ha autorizzato il trasferimento del tessuto presso lo stabilimento dell'impresa confezionista ed ha trasmesso la ripartizione in taglie (se prevista) ovvero, se posteriore, dal giorno successiva quello di scadenza naturale prevista per la fase di confezionamento dell'ultima/unica rata

della/e fornitura/e principale/i della fase di tessitura (se prevista).

CAPO IV

CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI

ART. 17

Tipologia dei controlli

1. Al fine di garantirsi la perfetta rispondenza alle specifiche tecniche contrattuali ed alla regola dell'arte dei manufatti in fornitura, l'Amministrazione ha facoltà, in ogni momento, di controllare l'esecuzione delle lavorazioni anche presso lo stabilimento o gli stabilimenti dell'appaltatrice e/o delle imprese ausiliarie, ovvero mediante richiesta di campionatura dei prodotti finiti in fase di avvio della produzione.
2. A tal fine, l'A.D dovrà essere sempre al corrente sui luoghi di lavorazione sull'andamento della produzione di ogni singolo manufatto componente la fornitura, fermo restando che ogni variazione, significativamente rilevante, alle informazioni, comunicate ai sensi degli artt. 21 e 22 dovrà essere partecipata dall'appaltatrice all'Amministrazione.
3. I controlli possono avvenire:
 - a) nel corso delle fasi preliminari ovvero nella fase iniziale della produzione;
 - b) successivamente all'avvio della produzione, saltuariamente, a più riprese, o continuativamente, nel corso della produzione, ivi comprese le fasi di trasferimento dei tessuti presso l'impresa confezionista, e sino all'approntamento dei materiali nel luogo destinato alla verifica di conformità.
4. Durante gli eventuali controlli di cui ai commi precedenti, il personale incaricato dall'Amministrazione può, anche a più riprese, prelevare campioni delle materie prime utilizzate o stoccate e dei manufatti realizzati, nelle quantità necessarie per l'effettuazione degli esami organolettici, tecnico-analitici-funzionali e prestazionali ritenuti opportuni, i cui esiti potranno essere adoperati per la verifica di conformità.

ART. 18

Obblighi dell'appaltatrice in caso di controlli

1. L'appaltatrice si obbliga a consentire e facilitare l'accesso del personale dell'Amministrazione, in qualsiasi momento e senza preavviso, presso lo stabilimento o gli stabilimenti dell'appaltatrice e quelli degli operatori economici ausiliari, nonché a fornire tutte le informazioni a ciò necessarie.
2. L'accesso di cui al comma precedente si riferisce a tutte le lavorazioni in corso, a tutti i locali dello stabilimento in cui avviene il controllo, compresi i laboratori ed i magazzini di stoccaggio delle materie prime necessarie alla produzione, nonché alla documentazione (ordini di acquisto, fatture, bolle di spedizione di merci e materie prime, piani e rapportini di qualità, etc.) comunque significativa e/o connessa con le lavorazioni/produzioni dei materiali oggetto del contratto attuativo, ed ai locali in cui detta documentazione è custodita.
3. L'appaltatrice è obbligata a rimborsare le spese di vitto (colazione, pranzo e cena), viaggio (aereo, treno e taxi e/o auto a nolo per gli spostamenti interni) e pernottamento del personale dell'Amministrazione impegnato per lo svolgimento dei suddetti controlli (il personale sarà alloggiato in centri ricettivi al massimo della 4^a categoria e, per i trasporti, utilizzerà le classi economiche), mentre restano a carico dell'Amministrazione tutte le altre eventuali indennità/spese previste per legge in relazione al disposto servizio di missione. Nel caso in cui per il raggiungimento del luogo di missione e ritorno in sede la commissione in alternativa al vettore aereo o treno utilizzi altri mezzi non di proprietà dell'Amministrazione, l'appaltatrice sarà tenuta al rimborso della somma pari al costo del biglietto ferroviario di 1^a classe a tariffa di servizio relativo alla tratta ferroviaria A/R, ai sensi della normativa vigente per le missioni del personale.
4. Le spese sono anticipate dall'Amministrazione, la quale, successivamente alla conclusione delle attività di controllo, comunicherà all'appaltatore i costi

sostenuti (accludendo idonei giustificativi); l'appaltatore verserà l'importo richiesto, mediante bonifico sul conto corrente n. 420018, codice IBAN IT49E0760103200000000420018 (indicando causale e codice fiscale del versante), entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

ART. 19

Controlli nel corso delle fasi preliminari ovvero nella fase iniziale della produzione

1. A prescindere dai controlli nei luoghi di produzione, l'Appaltatrice, a richiesta dell'Amministrazione, è obbligata a fornire, a proprio onere e spese, preliminarmente ovvero all'avvio della produzione, una campionatura di materie prime e/o di prodotti finiti (con i relativi referti analitici, unitamente ad un'autocertificazione, ex art. art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di provenienza del materiale impiegato nella lavorazione), al fine di consentire all'Amministrazione di effettuare i riscontri che riterrà opportuni, nonché verificare il corretto sviluppo della produzione e della modellazione, rispetto alle specifiche tecniche ed alla regola dell'arte.
2. Qualora, la campionatura di cui al comma precedente sia stata richiesta preliminarmente all'avvio della produzione, i termini di esecuzione - laddove siano già iniziati a decorrere - sono sospesi, sino al ricevimento del Nulla Osta Tecnico dell'Amministrazione.
3. Laddove, invece, i campioni di cui al comma precedente siano stati chiesti a produzione già avviata, i termini continuano a decorrere; e se, a seguito degli eventuali esami tecnico-analitici, funzionali e prestazionali, emergano difformità rispetto alle specifiche tecniche o alla regola dell'arte, l'Amministrazione ne fornisce tempestiva comunicazione all'appaltatrice indicando i correttivi necessari, rispetto ai quali l'appaltatrice è obbligata a conformarsi. In tali casi, l'Amministrazione ha facoltà di concedere una sospensione dei termini proporzionale.

ART. 20

Controlli saltuari o continuativi della produzione

1. L'Amministrazione, in aderenza alle proprie disposizioni in materia di "Attività di vigilanza nell'esecuzione contrattuale e di verifica di conformità dei materiali per il settore Commissariato dell'Arma dei Carabinieri", potrà verificare la rispondenza delle procedure adottate nelle varie fasi di lavorazione rispetto a quelle riportate nel "Piano industriale di qualità" presentato dall'appaltatrice ai sensi dell'articolo 22.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare uno o più controlli in fabbrica sulle lavorazioni, in qualunque stadio della loro esecuzione, anche al fine di prelevare ulteriore campionatura di manufatti finiti, per l'accertamento della rispondenza al campione ufficiale, nonché materie prime ed accessori utilizzati per effettuare i necessari riscontri tecnico-analitici. Atteso che le materie prime ed i prodotti finiti prelevati potranno essere sottoposti ai riscontri di laboratorio prescritti dalle specifiche tecniche, nonché a prove funzionali, i relativi plichi, qualora spediti a cura dell'appaltatrice, dovranno pervenire all'A.D. perfettamente integri e sigillati, secondo le modalità che il personale incaricato abbia ritenuto opportuni in base alle circostanze (di ciò dato atto con apposito verbale), a pena di inutilizzabilità dei materiali per le suddette analisi.
3. I controlli di cui ai commi precedenti, ove l'Amministrazione lo ritenga opportuno, potranno essere effettuati, senza preavviso, anche a carattere continuativo da personale della Direzione di Commissariato e/o con l'ausilio degli organi territoriali dell'Arma.

ART. 21

Comunicazioni di inizio e termine delle fasi di lavorazione

L'Appaltatrice, per consentire la vigilanza dell'Amministrazione sulle lavorazioni, ha l'obbligo di comunicare, entro dieci giorni precedenti l'avvio della produzione:

- a) la sede dello stabilimento o degli stabilimenti propri o delle imprese

raggruppate ovvero ausiliarie, in cui saranno eseguite tutte le fasi di lavorazione e/o del ciclo di produzione di ogni manufatto (a titolo esemplificativo: tessitura, stampaggio, finissaggio, taglio, confezionamento, etc.), nonché il luogo od i luoghi di stoccaggio delle materie prime e dei prodotti finiti;

b) il giorno di inizio effettivo e di presumibile fine di ciascuna differente fase di lavorazione e/o del ciclo di produzione di ogni manufatto (es.: tessitura, stampaggio, finissaggio, taglio, confezionamento etc.), nonché gli eventuali giorni - ricompresi in detto periodo - in cui le lavorazioni saranno sospese per chiusura degli stabilimenti per ferie, festività nazionali od altro motivo.

ART. 22

Piano industriale di qualità

1. L'Appaltatrice, con la comunicazione di cui al precedente articolo, deve trasmettere il "piano industriale di qualità", cui la stessa si atterrà scrupolosamente durante le differenti fasi delle lavorazioni.
2. Il piano di cui al comma 1, deve essere redatto per ogni tipologia di manufatto in fornitura, in conformità alle norme serie UNI EN ISO 9001, e recare anche le seguenti informazioni e documenti:
 - a) data di presunto inizio e di presunto termine delle lavorazioni;
 - b) produzione media giornaliera presunta;
 - c) numero di dipendenti che saranno destinati alle lavorazioni, nei tempi indicati, nonché le relative mansioni;
 - d) il "piano di controllo della qualità" che preveda la compilazione di rapportini giornalieri di controllo, sottoscritti dagli addetti e dal responsabile di qualità, visionati durante le operazioni di controllo delle lavorazioni;
 - e) i macchinari e le attrezzature presenti presso il luogo di produzione e che saranno dedicati (precisando se esclusivamente o parzialmente) alle lavorazioni d'interesse;

f) le bolle di consegna delle materie prime, semilavorati ed accessori già introdotti in magazzino ovvero quantitativi di materie prime od accessori idonei già disponibili in quanto residui di precedenti forniture o poiché utilizzati per forniture similari per pubbliche amministrazioni o per il mercato civile. Nel caso di consegne plurime e differite o nel caso in cui l'inizio delle consegne avvenga successivamente ai 10 giorni antecedenti l'avvio della produzione, sarà sufficiente allegare gli ordini di acquisto, fermo restando che le bolle di consegna effettiva dovranno essere rese disponibili in sede di controlli di lavorazione o quando richieste dall'Amministrazione.

CAPO V

VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI MATERIALI IN FORNITURA

ART. 23

Comunicazioni e luoghi di approntamento per la verifica di conformità

1. Ai fini dell'avvio della verifica di conformità dei materiali, l'appaltatrice deve comunicare all'Amministrazione l'avvenuto approntamento dei manufatti finiti. Detta comunicazione deve recare una dettagliata indicazione dei quantitativi dei materiali approntati e la loro ripartizione in taglie, ove prevista.
2. I manufatti in fornitura devono essere approntati, per l'esecuzione della verifica di conformità, presso idoneo deposito/magazzino (indicato dall'appaltatrice), il quale deve trovarsi in territorio italiano ed essere in possesso della licenza di cui all'articolo 28 del TULPS (qualora tale autorizzazione sia stata espressamente richiesta in sede di gara), salvo che l'amministrazione non comunichi l'approntamento presso un proprio magazzino.
3. L'appaltatrice che abbia lo stabilimento di produzione in Paese estero ha facoltà di chiedere che l'approntamento per la verifica di conformità e le relative operazioni si svolgano presso il predetto luogo di produzione, fermo

restando il trasporto e la consegna dei materiali franco magazzini dell'Arma dei Carabinieri ubicati sul territorio italiano. L'appaltatrice, a pena di decadenza, deve comunque rappresentare l'intendimento di avvalersi della suddetta facoltà entro il termine di 20 giorni antecedenti quello di scadenza per l'approntamento per la verifica di conformità. In tal caso non occorre che il magazzino deposito sia dotato della licenza di cui all'art. 28 del TULPS, qualora prevista.

4. Le spese di viaggio (aereo, treno e taxi e/o auto a nolo per gli spostamenti), di vitto (colazione, pranzo e cena) e pernottamento presso adeguata struttura alberghiera, per tutto il personale dell'Amministrazione (da 3 a 5 unità) impegnato nell'attività di verifica di conformità, sono a carico dell'appaltatrice. Restano a carico dell'Amministrazione tutte le altre indennità previste per legge in relazione al servizio di missione. L'appaltatrice è obbligata a rimborsare le spese di vitto (colazione, pranzo e cena), viaggio (aereo o treno) e pernottamento del personale dell'Amministrazione impegnato per lo svolgimento delle suddette verifiche (il personale alloggerà ed utilizzerà i mezzi previsti dalla normativa per le missioni del personale militare). Le spese sono anticipate dall'Amministrazione, la quale, successivamente alla conclusione delle attività di verifica, comunicherà all'appaltatore i costi sostenuti (accludendo idonei giustificativi); l'appaltatore verserà l'importo richiesto, mediante bonifico sul conto corrente n. 420018, codice IBAN IT49E076010320000000420018 (indicando causale e codice fiscale del versante), entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. Nel caso in cui per il raggiungimento del luogo di missione e ritorno in sede la Commissione in alternativa al vettore aereo o treno utilizzi altri mezzi non di proprietà dell'Amministrazione, l'appaltatrice sarà tenuta al rimborso della somma pari al costo del biglietto ferroviario di 1^a classe a tariffa di servizio relativo alla tratta ferroviaria A/R, sulla base di quanto stabilito dalla normativa di missione in vigore.

5. La verifica di conformità, sia che avvenga in territorio nazionale, che nel

Paese estero di produzione, sarà effettuato in un'unica rata ed in un'unica soluzione, salvo che l'Amministrazione, sulla base di proprie esigenze logistiche, non richieda, durante la fase di esecuzione, di poter procedere a verifiche parziali. In ogni caso non sarà possibile effettuare più di due verifiche di conformità parziali.

6. L'Amministrazione comunicherà luogo e giorni in cui si svolgerà la verifica.

ART. 24

Modalità di approntamento per la verifica di conformità dei materiali oggetto della fornitura

1. L'appaltatrice dovrà:

a) assicurare che i materiali siano stati accatastati in modo tale da rendere agevoli tutte le operazioni di verifica di conformità;

b) porre a disposizione, per tutta la durata della verifica di conformità il personale (manovalanza) e le attrezzature (muletti, carrelli portapallets, etc.) necessari a consentire la movimentazione per la campionatura e l'esame del materiale, nonché quelle apparecchiature essenziali (bilancia, metri, calibri di precisione, etc.) che facilitino lo svolgimento dei previsti controlli tecnico-funzionali-prestazionali ed estetici.

2. I quantitativi di manufatti sono approntati nel numero esatto previsto dal contratto attuativo o nei limiti del ventesimo in meno per ogni voce di materiale. Inoltre, detti quantitativi possono subire una diminuzione in ragione dei pezzi prelevati a titolo di campionamento dalla Commissione incaricata di eseguire la verifica di conformità.

3. I campioni prelevati non sono computati nel numero dei manufatti oggetto della fornitura e possono essere reintegrati, ad onere e spese dell'appaltatrice, nella partita, anche in taglie/numeri differenti. In ogni caso, i campioni prelevabili in sede di verifica di conformità saranno al massimo lo 0,1% delle unità approntate per ciascuna voce di materiale, con un minimo di 2 ed un

massimo di 10. Qualora la Commissione prelevi un quantitativo superiore per esigenze connesse all'attività di verifica, il controvalore dei manufatti costituenti la differenza sarà riconosciuto in sede di liquidazione all'appaltatrice.

4. I campioni prelevati, ai sensi del precedente comma, sono considerati rientranti nella tolleranza, benché il quantitativo complessivo di ciascuna voce di manufatti sia inferiore al ventesimo in meno del numero indicato all'art. 1. In caso di approntamenti parziali, la tolleranza è ammessa entro i limiti di un ventesimo dell'intero quantitativo contrattuale e va calcolata in diminuzione sull'ultima rata.

5. Se alla scadenza del contratto attuativo il fornitore avrà consegnato un quantitativo globale di merce non inferiore ai diciannove ventesimi della quantità complessiva della provvista, il contratto si intenderà eseguito. Qualora l'A.D. si avvalga della facoltà di chiedere l'aumento o la diminuzione della fornitura nei limiti del quinto, la tolleranza è ammessa con riferimento alla quantità prevista nel relativo decreto.

6. Qualora i quantitativi approntati per ciascuna voce di materiale non siano proporzionali rispetto alle quantità previste per ogni taglia nella ripartizione comunicata dall'Amministrazione, l'A.D. ha facoltà di diffidare l'appaltatrice ad integrare la fornitura con i manufatti mancanti, fatta salva ogni ulteriore azione di inadempimento e risarcimento del danno per mancata corretta esecuzione del contratto attuativo, avuto riguardo di quanto previsto dall'art. 1455 c.c.

7. All'esito della verifica di conformità, la Commissione, in relazione alla tipologia dei materiali, nonché della situazione infrastrutturale dei locali adibiti alle citate operazioni, potrà sigillare la fornitura, adottando idonee misure funzionali allo scopo (es.: attraverso teli in cellophane o sigle sugli imballaggi primari o secondari).

La sigillatura non impedisce la movimentazione dei materiali, previa autorizzazione dell'Amministrazione. Ove detta sigillatura risulti successivamente alterata è in facoltà dell'Amministrazione:

- a) ripetere tutte le operazioni di verifica di conformità e l'eventuale ritardo sarà imputabile all'esecutore;
- b) rifiutare la fornitura ove la stessa, all'esito delle rinnovate operazioni di verifica di conformità, risulti alterata;
- c) applicare una penale ex art. 33, comma 1, lett. h);
- d) risolvere il contratto attuativo ex art. 36.

ART. 25

Fasi del procedimento di verifica di conformità

1. Il procedimento per la verifica di conformità dei materiali si articola nelle seguenti fasi:
 - a) preliminare individuazione della partita;
 - b) operazioni di esame organolettico, analitico, funzionale e prestazionale ad opera di una Commissione;
 - c) determinazione definitiva dell'Organo decidente, previa attività di istruttoria tecnica.
2. Le operazioni di individuazione della partita, intesa come certificazione delle effettive quantità dei materiali in fornitura stoccati nel magazzino destinato alla verifica di conformità, sono effettuate prima dell'inizio delle operazioni tecniche.
3. La Commissione per la verifica di conformità, nominata dal Comando Generale si reca, previa comunicazione all'appaltatrice, presso il magazzino ove sono stati stoccati i manufatti approntati, per l'esame degli stessi. L'attività valutativa della Commissione si conclude con un verbale che, oltre all'indicazione delle operazioni e delle valutazioni svolte, reca una proposta di "accettazione" o di "accettazione con sconto" (con la relativa quantificazione) ovvero di "rifiuto" di parte o tutta la fornitura approntata. Le valutazioni della Commissione diventano definitive a seguito della Determinazione dell'organo decidente. Nella medesima sede e/o, comunque, entro venti giorni dalla sottoscrizione o dal

ricevimento di copia del verbale redatto dalla Commissione, l'appaltatrice ha facoltà di produrre eventuali controdeduzioni circa le operazioni svolte/conclusioni della Commissione. Le determinazioni della Commissione sono da intendersi non definitive, ma quale atto presupposto alla determinazione dell'Organo decidente di cui al comma 1, lett. c).

4. L'Organo decidente adotterà i provvedimenti di competenza in ordine alle valutazioni e proposte formulate dalla Commissione per la verifica di conformità, avvalendosi di una consulenza tecnica che esaminerà le conclusioni/valutazioni del citato Organo collegiale di verifica. In tale fase, potranno essere richiesti eventuali chiarimenti all'appaltatrice ovvero valutazioni integrative alla Commissione di verifica di conformità.
5. L'Organo decidente, Ufficiale di grado dirigenziale delegato dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, esaminate le proposte formulate dalla Commissione di verifica di conformità, con relativa annessa documentazione, dell'organismo di consulenza, con proprio provvedimento assume le determinazioni conclusive in ordine alla partita interessata, determinando anche la percentuale di sconto da applicarsi, in caso di "accettazione con sconto".
6. La determinazione finale è comunicata all'esecutore.

ART. 26

Modalità e criteri per l'attività tecnico-valutativa della verifica di conformità

1. Il campionamento per la verifica di conformità avverrà sulla base della norma UNI ISO 2859. In particolare, salvo ulteriori maggiori controlli che la Commissione dovesse ritenere necessari, ivi compreso anche il "controllo centesimale", di massima, il "livello di collaudo ordinario" previsto è il I, mentre il "livello di qualità accettabile" è pari a 1,5.
2. Per quanto riguarda le unità di misura e la loro indicazione, contemplate nella seconda parte delle allegate specifiche tecniche, ove in contrasto con quanto previsto dal D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802, esse si intendono sostituite da equivalenti unità di misura, sulla base di quanto riportato da tale decreto.

3. I materiali in fornitura sono positivamente accettati senza sconto, qualora la Commissione abbia accertato:

- la rispondenza degli stessi alle specifiche tecniche ed alla regola dell'arte;
- la corretta realizzazione degli stessi, tale da assicurare la loro perfetta funzionalità in relazione all'uso a cui sono destinati.

L'accettazione senza sconto e/o riserve è pronunciata anche in presenza di lievissime e limitate anomalie riscontrate dalla Commissione di verifica di conformità e da questa ritenute, motivatamente, non significative, in quanto:

- a) non incidenti sulle caratteristiche tecnico-analitiche, funzionali, prestazionali ed estetiche dei manufatti;
- b) il valore tecnico-economico dei manufatti è da ritenersi comunque in linea con l'equilibrio economico alla base delle obbligazioni contrattuali.

4. Salva la facoltà della Commissione incaricata della verifica di conformità prevista dall'art. 116, comma 5, del D.P.R. 236/2012, i materiali in fornitura sono accettati a condizione di uno sconto da parte dell'Amministrazione sul valore complessivo della fornitura, qualora la Commissione abbia accertato talune difformità, anche con riferimento alle materie prime utilizzate, alle specifiche tecniche, alla regola dell'arte o alla posa in opera, purché:

- a) si tratti pur sempre di lievissime e limitate anomalie, tali da incidere, in decremento, sul valore tecnico-economico complessivo della fornitura rispetto a quello dedotto nel contratto attuativo;
- b) i manufatti siano, comunque, idonei all'uso cui sono preordinati, sotto il profilo tecnico-funzionale ed estetico;
- c) i difetti non siano tali da non pregiudicare l'uso, l'estetica e la durata dei beni, nonché non siano imputabili a mancanza di buona fede e professionalità del contraente nel corso delle lavorazioni e/o della posa in opera.

Qualora i difetti risultino ineliminabili (anche a seguito della rivedibilità),

l'Organo di verifica che ha esaminato l'intera partita approntata, propone, nel verbale, una quantificazione (sentito il parere e le valutazioni tecniche del Centro Tecnico di Commissariato e/o di un perito in merceologia all'uopo designato) della somma che, in conseguenza delle anomalie riscontrate di carattere tecnico - organolettico - analitico - prestazionale - funzionale - qualitativo, nonché delle irregolarità rispetto al campione di riferimento, deve detrarsi dal credito dell'esecutore. La quantificazione percentuale dello sconto dovrà, in ogni caso, tener conto, sia della minore utilità e/o valore merceologico della fornitura, sia del grado di diligenza dimostrato dalla ditta nel corso delle lavorazioni.

Nello specifico, la stima del minor valore tecnico-qualitativo e/o l'insufficienza dei requisiti accertati sulle materie prime e sui capi finiti con la relativa quantificazione sono basati sui seguenti principali parametri di valutazione:

- rispetto dei fondamentali requisiti tecnico-funzionali ed estetici prescritti dalle specifiche tecniche di riferimento;
- correlazione tra le diverse difformità/anomalie di carattere organolettico e tecnico-analitico accertate;
- livello complessivo di confezione;
- prezzo contrattuale;
- costo delle materie prime (e/o della manodopera), alla luce delle analisi di costo effettuate per la valutazione del "prezzo di gara";
- raffronto con i precedenti "storici" comparabili con la verifica di conformità in esame, al fine di garantire omogeneità di comportamenti da parte dell'Amministrazione;
- presunta minor durata del materiale in rapporto all'impiego cui è destinato.

A tal fine, la motivazione della proposta, formulata dalla Commissione di verifica dell'intera partita approntata, è esaustiva solo se viene indicata la gravità del difetto riscontrato, che - discostandosi da quanto prescritto dalle specifiche tecniche - incide qualitativamente sul prodotto (ad esempio, con

idonee aggettivazioni o il numero dei manufatti difettati sul totale di quelli esaminati).

5. I materiali in fornitura sono senz'altro rifiutati dall'Organo decidente, qualora la Commissione, esprimendosi in tal senso, abbia accertato plurime difformità, anche con riferimento alle materie prime utilizzate, alle specifiche tecniche, alla regola dell'arte e/o alla posa in opera, ovvero anche nel caso in cui una sola difformità sia ritenuta gravemente pregiudizievole delle caratteristiche tecnico-funzionali, prestazionali od estetiche dei manufatti.

6. La valutazione delle prove di laboratorio è effettuata dalla Commissione di verifica che esamina l'intera partita approntata, nonché dal soggetto che fornisce supporto tecnico per la determinazione dell'Organo Decidente. I risultati degli accertamenti tecnico-analitici, eseguiti ai sensi dell'articolo 102 del D.P.R. 236/2012, o nelle altre diverse fasi della verifica di conformità, possono essere considerati ed utilizzati fino all'accettazione definitiva dei manufatti, ma non pregiudicano la facoltà dell'Amministrazione di ripetere eventuali prove tecniche/funzionali/prestazionali sulla fornitura. Qualora la Commissione o l'Organo decidente ritengano necessario ed indispensabile procedere all'effettuazione di ulteriori prove analitiche, vengono prelevati dal "campione monte" un adeguato numero di campioni (e/o di contro-campioni nella disponibilità della ditta) da inviare alle analisi di laboratorio. In tale ipotesi la decorrenza del termine per la verifica di conformità è sospeso e riprenderà a decorrere dalla data del ricevimento, da parte dell'organo di verifica, del referto delle analisi richieste. La campionatura selezionata per l'invio alle analisi deve essere sigillata dalla Commissione ed inviata al Centro Tecnico di Commissariato, per il successivo inoltro ai laboratori di analisi.

Con le medesime modalità, la Commissione, inoltre, deve prelevare dal "campione monte" un adeguato numero di campioni per costituire due contro-campionature

(una per la Ditta, qualora la stessa non la rifiuti, ed una per il Centro Tecnico di Commissariato). La campionatura per la Ditta sarà consegnata al rappresentante legale o suo delegato, se presente alle operazioni di verifica di conformità (in caso contrario, sarà spedita a spese dell'appaltatrice).

7. La "rivedibilità della partita" è dichiarata dalla Commissione di verifica che esamina l'intera partita approntata, qualora la stessa intenda proporre l'accettazione con sconto o il rifiuto partecipandone l'appaltatrice durante il contraddittorio (o lo propone con verbale redatto successivamente in caso di mancata presenza del rappresentante legale del contraente). La richiesta di "rivedibilità" della partita deve sempre pervenire dalla fornitrice e la Commissione la concede, qualora siano stati rilevati difetti che con idonee operazioni di rilavorazione e/o selezione possano essere eliminati.

Il cosiddetto giudizio di "rivedibilità", da adottare soltanto in casi eccezionali, non costituisce un vero e proprio giudizio, ma una sospensiva concessa dal citato Organo di verifica, quando i difetti riscontrati siano eliminabili senza pregiudicare la funzionalità, l'estetica del bene e le ulteriori caratteristiche tecniche dei manufatti. In tal caso l'organo di verifica, esprimendosi al riguardo (rifiutando la rivedibilità o dichiarando la partita "rivedibile"), ha facoltà di concedere un termine massimo non superiore a 30 giorni, entro il quale l'esecutore deve provvedere all'eliminazione del/dei difetto/i rilevato/i. Durante tale periodo riprendono a decorrere i termini a disposizione del contraente per l'esecuzione della fornitura (interrotti dalla comunicazione di approntamento che ha dato luogo alla verifica di conformità) ed i giorni intercorrenti fra il nulla osta del Centro Tecnico di Commissariato all'avvio delle lavorazioni per la rivedibilità ed il nuovo approntamento devono essere computati ai fini dell'eventuale calcolo delle penalità per ritardato approntamento alla verifica di conformità, qualora siano scaduti i termini contrattualmente previsti. Tale condizione deve essere formalmente rappresentata al contraente. La decorrenza del termine per la verifica di conformità è sospeso fino alla data del nuovo approntamento della merce, comunicato dalla ditta e

confermato dalla Commissione di verifica. Allo scadere del termine concesso, la medesima Commissione, approntata nuovamente la partita a cura dell'appaltatrice per l'esame dei manufatti, esprime la propria proposta, concludendo la fase di pertinenza delle operazioni di verifica.

8. I risultati degli accertamenti eseguiti ai sensi degli articoli da 17 a 20 del presente Accordo Quadro possono essere considerati ed utilizzati dall'organo di verifica di conformità (art. 112, comma 4, del D.P.R. 236/2012), ma non pregiudicano la facoltà dell'Amministrazione di ripetere eventuali prove tecniche/funzionali/prestazionali sulla fornitura.

ART. 27

Rifiuto e ripresentazione per la verifica di conformità

1. In caso di rifiuto della fornitura, determinato al termine del procedimento di verifica di conformità, l'appaltatrice ha facoltà, previa autorizzazione dell'Amministrazione, di sostituire i beni rifiutati con altri identici e conformi alle specifiche tecniche, anche previa rilavorazione degli stessi manufatti rifiutati, qualora possibile.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'appaltatrice deve darne comunicazione all'Amministrazione entro dieci giorni dal giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione di rifiuto. La fornitura dovrà essere ripresentata per la verifica di conformità entro il termine che sarà comunicato dall'Amministrazione. Si computa a favore dell'esecutore anche il tempo eventualmente rimasto inutilizzato per la prima presentazione alle prove di verifica di conformità (art. 116, comma 4, del D.P.R. 236/2012).
3. L'autorizzazione implica la possibilità di rimuovere i sigilli eventualmente apposti in fase di verifica di conformità.

ART. 28

Destinazione e trattamento dei materiali e prodotti rifiutati

1. In caso di rifiuto determinato all'esito del procedimento di verifica di

- conformità, l'Amministrazione, in relazione alle caratteristiche tecniche delle materie prime impiegate e delle caratteristiche tecnico-costruttive dei prodotti finiti oggetto della fornitura, ha facoltà di disporre - e l'appaltatrice è tenuta ad assoggettarvisi - che gli stessi siano punzonati o resi inequivocabilmente individuabili, con modalità adeguate, al fine di impedirne la ripresentazione in tempi ed occasioni successivi, a meno che non ritenga che il materiale stesso possa essere utilmente rilavorato e ripresentato per la verifica di conformità, qualora l'appaltatrice ne abbia fatto richiesta.
2. I prodotti finiti definitivamente rifiutati alla verifica di conformità e per i quali è stato previsto, in capo all'Appaltatrice, il possesso della licenza di cui all'art. 28 del TULPS, fatta salva la possibilità di recupero, riciclo e riuso dei componenti eventualmente indicati dall'Amministrazione, devono essere distrutti con modalità appropriate, preventivamente approvate dall'Amministrazione.
3. Le operazioni di cui ai commi precedenti sono comunque effettuate, nel rispetto della vigente normativa sui rifiuti e sulla tutela dell'ambiente, a cura e spese dell'appaltatrice, ancorché sotto il controllo di personale incaricato dall'Amministrazione. Di tali operazioni è redatto verbale sottoscritto dai rappresentanti delle parti.

ART. 29

Imballaggi, trattamenti protettivi, trasporto, consegna e codificazione dei materiali in fornitura

1. L'imballaggio, il trattamento protettivo, il trasporto e la consegna dei materiali dovrà avvenire, a cura e spese dell'Appaltatrice, nei magazzini, nei Reparti o negli uffici destinatari dell'Arma dei Carabinieri - comunque ubicati su tutto il territorio nazionale - entro il termine che sarà comunicato dalla Direzione di Commissariato all'esito della verifica di conformità, unitamente alla ripartizione dei quantitativi da consegnare. I sigilli eventualmente apposti verranno rimossi, secondo le modalità comunicate dall'Amministrazione. Ove i sigilli, eventualmente apposti in fase di verifica di conformità,

risultino alterati si applica l'art. 24, comma 7.

2. La consegna franco magazzino, a cura e spese dell'appaltatrice, è da intendersi come trasporto, scaricamento dal mezzo e collocazione dei colli all'interno dei locali predisposti per lo stoccaggio, con esclusione dell'apertura dei colli e di ogni altra successiva operazione di sistemazione dei materiali su scaffali e/o armadi.
3. Durante le operazioni di cui al comma 2, al fine di evitare eventuali rischi per la salute e la sicurezza del personale derivanti da interferenze fra le attività dell'Amministrazione e quelle del personale dell'appaltatrice, all'interno dei locali dell'Amministrazione predisposti per lo stoccaggio e nelle aree di transito e di sosta dei mezzi dell'appaltatrice, saranno inibite altre attività dell'Amministrazione che potrebbero comportare, in ipotesi, rischi per la sicurezza da "interferenza". A tal fine l'appaltatrice ha l'obbligo di preavvisare il Comando destinatario dei materiali, con congruo anticipo, circa il giorno effettivo di arrivo del mezzo di trasporto che provvederà al recapito dei materiali, fornendo anche i nominativi del personale che sarà incaricato delle operazioni di cui al comma 2.
4. Fatto salvo quanto al riguardo previsto nella seconda parte delle specifiche tecniche, i materiali in fornitura dovranno essere comunque imballati ed opportunamente trattati al fine di evitare danneggiamenti in conseguenza del trasporto.
5. I deterioramenti subiti dai beni oggetto del contratto attuativo per negligenza, insufficienti imballaggi e trattamenti protettivi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati durante la verifica di conformità; si applicano in tal caso le disposizioni relative a tale ultima ipotesi.
6. La codificazione dei materiali in fornitura dovrà avvenire con le modalità indicate all'art. 47 dell'Accordo Quadro.

CAPO VI**GARANZIE****ART. 30***Garanzia dei materiali forniti*

L'appaltatrice dovrà garantire il materiale in fornitura da qualsiasi difetto/vizio ovvero deterioramento, sempreché questo non derivi da uso anomalo, inidonea conservazione o da causa di forza maggiore, per un periodo di almeno **730 (settecentotrenta)** giorni solari a decorrere dalla data di consegna nei magazzini, nei reparti o negli uffici destinatari dell'Arma dei Carabinieri, in ossequio a quanto previsto dall'art. 128 e ss. del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

ART. 31*Cauzione*

1. A garanzia della regolare esecuzione di tutti gli obblighi derivanti dal presente Accordo Quadro, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 117 co. 1 del D.Lgs. 36/2023, presta apposita cauzione n. _____ in data _____ rilasciata da _____ di € _____, pari al 2% I.V.A. esclusa dell'importo di cui all'articolo 1.
2. A garanzia della regolare esecuzione di tutti gli obblighi derivanti dai successivi contratti attuativi, all'atto della stipula degli stessi, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 117 co. 1 del D.Lgs. 36/2023, presterà apposita cauzione di importo pari al 10% dell'importo di detti contratti attuativi.
3. Sulla garanzia di cui al comma 2 si applicano le maggiorazioni di cui all'art. 117, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
4. Le predette garanzie prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'esplicito impegno del garante a pagare le somme dovute - senza eccezione alcuna - entro quindici giorni dalla semplice richiesta,

scritta, dell'Amministrazione, prescindendosi da pronuncia giudiziaria e da altre specifiche formalità.

5. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 saranno svincolate nei termini e modalità previsti dalla normativa vigente.

CAPO VII

RESPONSABILITÀ E INADEMPIENZE

ART. 32

Procedimento per l'accertamento delle inadempienze e conseguenze sull'Accordo

Quadro e sui discendenti contratti attuativi

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 36, in caso di inadempimento ai patti e agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione contesta all'appaltatrice l'avvio del procedimento contestando le condotte materiali, attive od omissive, e le relative circostanze, nonché le norme dell'Accordo Quadro, dei contratti attuativi o di legge che si assumono violate, assegnando contestualmente un termine di venti giorni per presentare eventuali giustificazioni. Decorso inutilmente il predetto termine o qualora le giustificazioni non siano ritenute soddisfacenti, l'Amministrazione, valutata la gravità dell'inadempimento, ha facoltà di:

a) dichiarare risolto l'Accordo Quadro o il contratto attuativo, incamerando la cauzione per un importo corrispondente, in tal caso intesa anche quale penalità, e provvedendo, eventualmente e qualora ciò sia possibile, all'esecuzione in danno dell'Accordo Quadro o del contratto attuativo o della parte di esso non eseguita;

b) lasciar continuare l'esecuzione del contratto attuativo, applicando le penalità di cui all'articolo successivo.

2. Salvo eventuale contraddittorio in caso di presentazione delle giustificazioni di cui al comma precedente, l'Amministrazione si riserva, in sede di liquidazione della fornitura, di assoggettare la somma da doversi corrispondere

alla sanzione della penale contestata, la quale dipenderà dai manufatti effettivamente contabilizzati, il cui valore potrà essere quantificato al momento della definitiva accettazione dei beni.

3. Nel caso previsto al comma 1, lett. a), all'appaltatrice è liquidata soltanto la parte di fornitura già consegnata presso i magazzini indicati dall'Amministrazione, a seguito di regolare accettazione.

ART. 33

Penalità

1. L'appaltatrice, ferme restando le eventuali ulteriori conseguenze sul piano amministrativo, civile e penale, è soggetta alle penalità, nelle misure stabilite, nei seguenti casi:

a) quando si renda colpevole di frode o malafede nell'esecuzione del contratto, cui è conseguita la risoluzione dello stesso; in tal caso è applicata una penale fissa pari al 10 per cento, da computarsi sulla parte di fornitura o delle prestazioni già consegnate presso i magazzini indicati dall'Amministrazione, a seguito di regolare verifica di conformità ed accettazione;

b) in caso di mancato rispetto di un termine definito essenziale dal contratto o comunque, quando la provvista è eseguita posteriormente al termine stabilito per l'approntamento alla verifica di conformità e/o la consegna, ovvero ripresenti con ritardo la merce dichiarata rivedibile, restituita o rifiutata; in tal caso è applicata una penale progressiva da computarsi esclusivamente sul valore della voce di materiale cui l'inadempienza si riferisce (salvo l'Amministrazione abbia precedentemente autorizzato per proprie esigenze l'approntamento per aliquote), nelle seguenti proporzioni:

- per il ritardo da 1 a 10 gg. lo 0,50 per cento;
- per il ritardo da 11 a 20 gg. il 1,5 per cento;
- per il ritardo da 21 a 30 gg. il 4 per cento;
- per il ritardo da 31 a 40 gg. il 7 per cento;
- per il ritardo da 41 gg. e oltre l'8 per cento.

- c) quando manchi di eseguire parte della provvista (non computando i manufatti campionati in sede verifica di conformità), purché in misura compresa fra il 5% ed il 10%, estremi esclusi, del quantitativo previsto, per ciascuna voce di materiale, all'articolo 1; in tal caso è applicata una penale fissa pari al dieci per cento del valore della provvista rimasta ineseguita e fatta salva la possibilità di ogni ulteriore azione di inadempimento e risarcimento del danno per mancata corretta esecuzione del contratto, avuto riguardo di quanto previsto dall'art. 1455 c.c.;
- d) quando, entro i termini di cui all'art. 21, non comunichi tutte le informazioni ivi previste o non trasmetta il "Piano industriale di qualità" di cui all'art. 22 è applicata una penale pari allo 0,20 %, da calcolarsi esclusivamente sul valore dei soli materiali cui l'inadempienza si riferisce. L'A.D. in mancanza delle informazioni previste dai citati articoli all'avvio delle lavorazioni ha la facoltà di non riconoscere i manufatti prodotti;
- e) quando sia riscontrata la non veridicità o la non corrispondenza alla realtà delle comunicazioni dell'appaltatrice, purché il fine non sia quello di eludere i controlli dell'Amministrazione; in tal caso è applicata una penale fissa pari allo 0,5%, da calcolarsi esclusivamente sul valore della voce di materiale cui l'inadempienza si riferisce;
- f) quando, in sede di verifica di conformità, venga constatato l'irregolare accatastamento del materiale in fornitura, tale da impedire l'agevole svolgimento delle relative operazioni; in tal caso è applicata una penale pari allo 0,20%, da calcolarsi esclusivamente sul valore dei soli materiali cui l'inadempienza si riferisce;
- g) in caso di mancata esecuzione o ritardo nell'adempimento degli obblighi del contraente nei confronti delle indicazioni riportate nell'art. 27 del presente Accordo Quadro, verrà applicata una penalità di € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi previsti. L'inadempienza

o il ritardo non dovranno comunque pregiudicare la data di consegna dei materiali oggetto del contratto attuativo;

h) quando manchi di ottemperare, anche in parte, ad una qualsiasi altra obbligazione o adempimento previsti dal contratto attuativo; in tal caso, sempreché si tratti di inadempienze comunque motivatamente significative ai fini del contratto, è applicata una penale dello 0,25%, da calcolarsi esclusivamente sul valore dei soli materiali cui l'inadempienza si riferisce.

2. Le penalità, cumulativamente, non possono superare il dieci per cento dell'importo contrattuale netto.

ART. 34

Modalità di trattenimento dell'importo delle penalità sui crediti dell'appaltatrice

1. L'ammontare delle penalità determinate ai sensi dell'art. 33, è trattenuto sui crediti dell'appaltatrice dipendenti dal contratto attuativo cui esse si riferiscono.
2. Mancando o essendo insufficienti tali crediti, l'ammontare delle anzidette penali è trattenuto sulla cauzione; se anche questa è insufficiente, l'ammontare suindicato è trattenuto sui crediti derivanti da altri contratti che l'appaltatrice ha con l'Amministrazione o con altre amministrazioni della difesa o con altra amministrazione statale, salvo restando, in ogni caso, il diritto dell'Amministrazione di agire sui beni del contraente secondo la vigente normativa.

ART. 35

Disapplicazione delle penalità

Le domande per condono penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Ente stipulante - pena decadenza - entro 30 giorni solari decorrenti dall'avvenuta notifica del decreto di applicazione delle penalità.

ART. 36

Risoluzione del contratto attuativo in caso di malafede, frode, grave negligenza

o comportamenti contrari ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.

Clausola risolutiva espressa.

1. Le parti concordano che il contratto attuativo è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di:

- a) condotte, anche tentate, integranti malafede o frode ovvero comportamenti gravemente negligenti o, comunque, gravi comportamenti contrari ai doveri di correttezza e buona fede, previsti dall'art. 1375 c.c., tenuti dall'appaltatrice o dagli operatori economici ausiliari nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, ed accertati dall'Amministrazione con qualsiasi mezzo di prova;
- b) mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- c) violazione del disposto di cui all'art. 8, qualora l'esecutore abbia subappaltato parte o l'intera esecuzione della fornitura o delle singole fasi di lavorazione;
- d) transazioni eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane S.p.A., in violazione dell'art. 3, comma 8, L. 13 agosto 2010, n. 136;
- e) fallimento o liquidazione coatta o concordato preventivo del mandatario, ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, qualora non vi sia altro operatore economico costituito mandatario nei modi previsti dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ed avente i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire;
- f) fallimento o liquidazione coatta o concordato preventivo di uno dei mandanti, ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, qualora il mandatario non indichi altro operatore subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità tecnica e finanziaria previsti dal bando di gara che ha

dato luogo al contratto attuativo e tale subentro sia accettato, a giudizio insindacabile, dall'Amministrazione, e sempreché non dichiarati di procedere all'esecuzione direttamente o a mezzo di altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire;

g) atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa, a qualsiasi titolo intervenuti;

h) morte di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita per azioni, qualora l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;

i) mancato accordo o incapacità tecnica da parte dell'appaltatrice di eseguire le variazioni richieste dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 4, ovvero mancato accordo sul prezzo delle variazioni;

j) rifiuto dell'appaltatrice o dell'operatore economico terzo, ausiliario, di consentire in tutto od in parte i controlli di lavorazione, ovvero diniego all'accesso a tutti i locali e documenti all'uopo richiesti;

k) non veridicità delle comunicazioni di cui agli artt. 21 e 22, così inoltrate al fine di eludere i controlli dell'Amministrazione;

l) omessa esecuzione, da parte dell'appaltatrice, di una parte della provvista, in misura non inferiore al 5% del quantitativo previsto per ciascuna voce di materiale;

m) utilizzo indebito, da parte dell'appaltatrice o degli operatori economici ausiliari della medesima, di materiali protetti da brevetti o da diritti di privativa, in violazione di quanto previsto all'art. 128 del D.P.R. 236/2012;

n) espressa dichiarazione dell'appaltatrice di non voler iniziare, proseguire o concludere la fornitura.

2. I termini del procedimento di cui dall'art. 32, sono raddoppiati e sono sospesi per tutto il tempo occorrente all'Amministrazione per acquisire valutazioni tecnico/analitiche da parte di terzi, eventualmente richieste.

3. In ogni caso, oltre all'incameramento della cauzione, ed alla eventuale

esecuzione in danno di cui all'art. 37, è fatto salvo l'esercizio di ogni altra azione per il risarcimento degli ulteriori danni subiti, nonché l'adempimento delle comunicazioni previste per legge.

Nei casi di cui al co. 1, l'Amministrazione provvede al pagamento all'appaltatrice, esclusivamente, della parte di fornitura già consegnata presso i magazzini indicati dall'Amministrazione, a seguito di regolare accettazione.

ART 37

Esecuzione in danno.

1. Fermo restando l'incameramento della cauzione, secondo le modalità indicate negli articoli precedenti, in caso di risoluzione dell'accordo attuativo, l'Amministrazione, per il contratto attuativo stesso o la parte di esso non eseguita, può affidare a terzi la fornitura dei beni o le prestazioni, ai prezzi e alle condizioni di mercato, secondo le procedure previste dall'art. 124, co. 3, D.P.R. 236/2012.
2. L'affidamento a terzi è notificato all'appaltatrice inadempiente.
3. L'appaltatrice inadempiente è tenuta a rimborsare all'Amministrazione le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto attuativo. Nel caso di minor spesa, nulla compete all'appaltatrice inadempiente.
4. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatrice dalle ulteriori responsabilità sul piano amministrativo, civile e penale in cui la stessa potrà incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 38

Risoluzione e recesso

1. Nelle ipotesi di risoluzione di un contratto attuativo previste dall'art. 36, valutata la gravità della inadempienza e gli effetti della stessa sull'esecuzione dell'intero Accordo Quadro, l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro stesso, con conseguente incameramento della cauzione, in misura proporzionale alla parte di contratto

non ancora eseguita.

2. L'A.D si riserva la facoltà di recedere dall'Accordo Quadro e dai relativi contratti attuativi discendenti, anche parzialmente, con un preavviso di 30 giorni. In tale ipotesi, la ditta non potrà avanzare pretese di sorta, tranne quanto dovuto per le prestazioni già effettuate.

Art 39

Divieto di partecipazione alle future gare bandite dalla medesima stazione appaltante.

1. Fermo restando l'incameramento della cauzione secondo le modalità indicate negli articoli precedenti, a seguito di risoluzione dell'Accordo Quadro o del contratto attuativo, l'Amministrazione, valutata la gravità delle inadempienze commesse dall'appaltatrice, con riferimento al conseguimento dello scopo pratico dell'Accordo Quadro o del contratto attuativo ed in relazione alle clausole cui era stato attribuito valore principale od essenziale, ha facoltà di escludere - ai sensi del combinato disposto degli artt. 68 del R.D 827/1924, 94, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 e 127, comma 2, del D.P.R 236/2012 - l'impresa ovvero le imprese riunite o consorziate già affidatarie della fornitura di cui al risolto Accordo Quadro o contratto attuativo, dalla partecipazione alle procedure, in corso e future, bandite dall'Arma dei Carabinieri per l'affidamento delle concessioni e degli appalti o subappalti di lavori, forniture e servizi.

2. Il provvedimento di cui al comma 1, adottato all'esito del procedimento di cui agli artt. 33, 37 e 38:

- indica espressamente anche il differente ruolo concausale assunto da ciascun operatore economico nell'ambito del raggruppamento già affidatario della fornitura di cui al risolto Accordo Quadro o contratto attuativo, nonché la durata del provvedimento medesimo, stabilito, in relazione alla gravità delle inadempienze, in misura non superiore ad anni cinque, decorrenti dalla notifica;

- comporta l'esclusione, in termini di automaticità, per inaffidabilità delle imprese interessate dal provvedimento, soltanto dalle gare bandite dall'Arma

dei Carabinieri;

- è comunicato anche alle altre amministrazioni pubbliche del comparto Difesa e del comparto Sicurezza.

ART. 40

Eventuali responsabilità per la provvista di materiali protetti da privativa.

L'appaltatrice assume interamente qualunque responsabilità ed onere che derivino dal fatto di aver utilizzato indebitamente materiali che risultino protetti da brevetti o da diritti di privativa, obbligandosi a mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o azione giudiziaria intentata dal terzo titolare del brevetto o della privativa. L'appaltatrice si impegna a manlevare l'Amministrazione da tutte le conseguenze dannose che possono derivare dall'esito della eventuale lite.

L'obbligo della appaltatrice di manlevare l'Amministrazione da qualunque pretesa o azione da parte di terzi, per l'uso di materiali che si assumano protetti da brevetti o da privativa, permane anche nel caso in cui l'azione giudiziaria venga intentata dopo la conclusione del presente Accordo Quadro.

Ferma restando la sua responsabilità, l'Appaltatrice è obbligata a dare immediata comunicazione all'Amministrazione delle eventuali pretese di terzi che contestino l'utilizzazione di materiali protetti da brevetti o la violazione dei loro diritti di privativa.

ART 41

Convenzione CONSIP

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente Accordo Quadro e dai contratti attuativi, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle

convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente Accordo Quadro siano migliorativi rispetto ad essi e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Nel caso di mancato esercizio del diritto di recesso verrà data comunicazione alla Corte dei Conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'art. 3, comma 4, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20.

CAPO VIII

PAGAMENTI

ART. 42

Pagamenti

1. Le parti - ai sensi dell'art. 1322 c.c. e degli artt. 4 e 5, comma 1, del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dell'art. 4, comma 6, della Dir. 2011/7/UE del 16 febbraio 2011 - tenuto conto delle particolari caratteristiche della fornitura e delle procedure liquidative (che prevedono: la consegna di un elevato quantitativo di manufatti in acquisizione - estremamente diversificato per taglie - tale da rendere complessa la verifica di esatta consegna presso molteplici magazzini dell'Amministrazione, dislocati su tutto il territorio nazionale; la necessità della prevista regolarizzazione contabile-amministrativa dei manufatti in consegna; il coinvolgimento di molti Uffici appartenenti a diversi plessi amministrativi), concordano che i pagamenti relativi alle prestazioni previste nei contratti attuativi, dedotti gli importi delle eventuali penalità, saranno effettuati entro il termine massimo di **sessanta giorni** decorrenti dalla data di comunicazione di corretta esecuzione di tutti gli adempimenti contrattuali o dalla data della/e fattura/e elettronica/che se successiva/e (nel senso specificato dall'art. 120, comma 1, del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236), con accredito della somma sul conto corrente

bancario n. _____ appositamente "dedicato" ai rapporti con la P.A., ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, presso la _____, Codice ABI _____; Codice CAB _____, Codice BIC _____, Codice IBAN _____.

2. Le fatture dovranno essere trasmesse, in formato elettronico, ai sensi di quanto disposto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, attraverso il sistema di interscambio (SDI), alla DIREZIONE DI COMMISSARIATO del COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, identificata con il Codice Univoco Ufficio (IPA) S6GDH0 e dovranno indicare:

- per ciascun articolo, la chiara denominazione, la marca, il modello, il numero parte, il prezzo unitario dei materiali forniti e l'eventuale relativo sconto, oltre al codice a barre (ove disponibile) dei materiali forniti;
- il Codice identificativo di gara (CIG) del contratto attuativo;
- il Codice Unico di Progetto (CUP);
- il codice IBAN relativo al c/c bancario o postale dedicato riportato nel presente Accordo Quadro, ovvero nella dichiarazione di variazione a firma del legale rappresentante (nel rispetto delle modalità richiamate all'articolo 20 del presente Accordo Quadro).

Al riguardo si precisa che, in aderenza alla normativa vigente, la mancata indicazione dei predetti codici (CIG e CUP) non consentirà il pagamento delle fatture.

3. Al fine di consentire il controllo dei materiali introdotti nei magazzini destinatari, l'Amministrazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'ultima consegna di merce, partecipa il buon esito delle operazioni di spedizione della fornitura accettata con Determinazione dell'Autorità decidente; tale comunicazione costituisce termine di riferimento per l'attestazione della corretta esecuzione di tutti gli adempimenti contrattuali.

4. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto") - introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) - alla ditta sarà corrisposto solo l'importo imponibile indicato in fattura, mentre l'imposta sul valore aggiunto sarà versata direttamente all'Erario dall'A.D. (c.d. split payment).

Per tutti i pagamenti ad esclusione di quello "a saldo", si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

In particolare, la ritenuta a garanzia dello 0,50% dovrà essere applicata "a monte", dandone evidenza nella fattura elettronica. A chiusura del rapporto contrattuale relativo a ciascun attuativo, saranno contabilizzate e fatturate le quote di ritenuta maturate sul contratto e corrisposto dall'Arma l'importo a saldo.

Conseguentemente, le fatture "in acconto" non conformi alle suddette prescrizioni potranno essere rifiutate su InIt del MEF, con richiesta di corretta riemissione.

Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo superiore ad Euro 5.000,00, l'A.D. procederà - in ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 - con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.

Rimane inteso che l'A.D., prima di procedere alla liquidazione del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità della ditta in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

5. L'operatore economico, per motivati casi eccezionali, potrà variare le modalità di pagamento e la relativa quietanza (coordinate bancarie e numero di c/c) indicate in sede di stipula del presente atto negoziale, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dai successivi articoli 42 e 43 del presente atto negoziale. Tali variazioni dovranno avvenire esclusivamente a

mezzo apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la cui firma dovrà essere autenticata nei termini di legge.

Qualsiasi comunicazione difforme da quella suindicata verrà considerata nulla e, pertanto, il pagamento verrà effettuato con le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, esonerando l'A.D da qualsiasi responsabilità. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statuarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano "ope legis" e/o per fatto previsto negli atti legali dell'operatore economico, quando anche pubblicate nei modi di legge, l'operatore economico si impegna a darne tempestiva notifica all'Ente stipulante ed all'Ufficio Approvvigionamenti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. In difetto di tale comunicazione l'A.D. non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi dei pagamenti eseguiti

6. È ammessa la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del contratto attuativo, vantati dall'operatore economico nei confronti dell'A.D., nel rispetto dell'art. 120, comma 12, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Resta inteso che i relativi pagamenti rimangono subordinati alla regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, effettuate secondo le condizioni, termini e modalità previste nel presente capitolato e nel Capitolato Tecnico allegato. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'A.D. di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'operatore economico cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'A.D. Al riguardo, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52.

All'atto della notifica della cessione l'operatore economico dovrà richiedere all'A.D., ai sensi della Circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'espressa accettazione della cessione stessa, facendo esplicito riferimento all'insussistenza di situazioni di inadempienza.

La suddetta richiesta dovrà essere opportunamente accompagnata dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte del soggetto cedente affinché l'A.D. possa procedere ad una verifica in capo a quest'ultimo per assolvere alle finalità indicate dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Qualora dalla suddetta verifica venga riscontrata una inadempienza da parte dell'operatore economico cedente, l'A.D. non darà il proprio consenso alla cessione del credito notificata. Diversamente, qualora il cedente sia risultato "non inadempiente", l'A.D. comunicherà al cedente ed al cessionario l'espressa accettazione della cessione del credito.

Resta inteso che, in caso di cessione del credito, all'atto del pagamento, l'A.D. procederà, anche nei confronti del cessionario, ad effettuare le verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (regolarità contributiva e accertamento c/o l'Agenzia delle Entrate).

È fatto, inoltre, obbligo ai cessionari dei crediti di indicare il CIG/CUP e di anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve, conseguentemente, utilizzare un conto corrente dedicato.

7. È fatto, altresì, divieto all'operatore economico di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Qualora per effettuare il pagamento si dovesse rendere necessario procedere alla reinscrizione a bilancio delle somme a suo tempo impegnate dall'A.D. per l'esigenza in questione, perché trascorso il tempo utile previsto dalla norma per il loro utilizzo (somme relative a residui passivi perenti), l'operatore economico, in qualità di avente diritto, dovrà attivare, ai sensi delle vigenti norme, la relativa procedura di reinscrizione a bilancio, mediante presentazione di apposita istanza.

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatrice si impegna ad osservare scrupolosamente tutto quanto stabilito dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dalle eventuali successive disposizioni di legge in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente Accordo Quadro.

ART. 44

Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il presente atto sarà immediatamente risolto nel caso in cui si dovessero eseguire transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 45

Luogo e mezzi di inoltro delle comunicazioni all'Amministrazione

1. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dal presente atto o comunque ad esso inerenti, dirette dall'appaltatrice all'Amministrazione, ove non diversamente disposto, devono essere inoltrate al "Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Direzione di Commissariato, viale Romania, n. 45 - 00197 ROMA".

Le predette comunicazioni dovranno sempre indicare, nell'oggetto, i seguenti elementi identificativi: numero di repertorio del contratto e data di stipula, oggetto del contratto e, a seguire, l'oggetto specifico della comunicazione, facendo altresì riferimento, ove occorra, agli articoli del presente Accordo afferenti l'oggetto della comunicazione stessa.

2. Le comunicazioni possono essere inoltrate mediante uno dei seguenti mezzi, tutti facenti egualmente fede:

a) comunicazione, trasmessa su documento informatico sottoscritto con firma elettronica (ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni),

proveniente dalla posta elettronica certificata di cui all'art. 46, comma 1, e diretta al seguente indirizzo di posta elettronica: crm27854@pec.carabinieri.it;

- b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona dell'Amministrazione, a ciò delegata, a cui è stata consegnata.
3. La consegna di documenti in originale può avvenire, in alternativa alla consegna a mano, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo del servizio postale (anticipata a mezzo posta elettronica non certificata all'indirizzo cgcommctcs@carabinieri.it).

ART. 46

Domicilio dell'appaltatrice

1. L'appaltatrice, per il ricevimento di tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dal contratto attuativo o comunque ad esso inerenti, elegge domicilio presso la società _____, avente sede in _____ telefono n. _____, fax n. _____, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____.
2. L'appaltatrice ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione, con un preavviso di almeno 5 giorni, eventuali variazioni degli indirizzi di cui al comma 1; in difetto, le comunicazioni effettuate agli indirizzi di cui al comma 1 saranno comunque produttive degli effetti cui sono destinate e sono a carico dell'appaltatrice tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dell'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto attuativo, restando l'Amministrazione indenne da qualsiasi responsabilità.

Art 47

Codificazione

1. (Requisito di codificazione)

La codificazione degli articoli di rifornimento è obbligatoria in accordo ai principi del NATO Codification System e perché la Forza Armata destinataria

possa prenderli in carico e renderli utilizzabili introducendoli così nel ciclo logistico nazionale.

Per poter codificare, si deve già disporre del codice NCAGE del Contraente e dei codici CEODIFE dell'Ente Appaltante (EA) e del Gestore Amministrativo, tutti rilasciati dall'Organo Centrale di Codificazione (OCC).

Per l'Ente Appaltante il codice CEODIFE della Direzione di Commissariato del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri è 900053.

I dati di codificazione, rispondenti al requisito contrattuale relativo agli articoli in fornitura sia di origine nazionale sia estera che il Contraente s'impegna a fornire, sono composti da: dati identificativi (CM-03), dati di gestione (GM-02), dati tecnico-amministrativi (L07) e relativi codici a barre (CAB).

2. (SPLC - Spare Part List for Certification)

Il Contraente, a fronte della fornitura contrattuale, dovrà proporre all'Ente Appaltante, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione del contratto attuativo, una lista di articoli da codificare Spare Part List for Codification - SPLC.

L'Ente Appaltante, se ritenuto opportuno, potrà indire specifica riunione preliminare per definire la SPLC, cui potranno partecipare lo stesso Contraente, l'Ente Logistico (EL)/Organo Codificatore (OC) di FA e l'OCC.

Tale SPLC dovrà essere presentata per tutti gli articoli in fornitura, anche se risultassero già codificati.

Nella SPLC dovranno essere inseriti tutti i dati essenziali indicati nella Guida al Sistema di Codificazione NATO. In particolare, vanno inseriti per ogni articolo il part number principale (cioè quello del Costruttore o del Responsabile del progetto o dell'Ente Governativo responsabile dell'emissione norma/specifica) e, eventualmente, il/i part number secondario/i (cioè quello dei Fornitori).

La SPLC dovrà essere divisa in liste con articoli di produzione nazionale e articoli di produzione estera.

La SPLC definitiva dovrà poi essere inviata dal Contraente tramite e-mail all'Ente Appaltante e da quest'ultimo approvata formalmente prima che il Contraente possa procedere, secondo come previsto nei successivi punti 3, 4, 5, all'inserimento dei dati sul Sistema Informativo Automatizzato Centralizzato (SIAC) della Difesa messo a disposizione dall'OCC tramite il link ufficiale www.siac.difesa.it

3. (Liste di Screening)

Al fine di consentire all'OCC le attività di "Screening", ovvero di verifica dell'eventuale esistenza di articoli già codificati e/o di aggiornamento dei propri dati di archivio, il Contraente, non oltre 10 (dieci) giorni dall'approvazione della lista SPLC di cui al punto 2, dovrà compilare ed inviare all'Ente Appaltante e all'OCC, tramite SIAC, le liste estratte dalla SPLC differenziandole tra liste nazionali ed estere.

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati.

L'Ente Appaltante, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 10 (dieci) giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'Ente Appaltante entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'Ente Appaltante non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale. I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo punto 10.

A seguito della validazione dell'Ente Appaltante, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Screening.

L'OCC potrà comunque richiedere all'EA la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

4. (Liste di Codifica)

Non oltre 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'esito dello Screening di cui all'art. 3, per gli articoli non codificati, il Contraente dovrà compilare ed inviare all'Ente Appaltante e all'OCC, tramite SIAC, la SPLC con i part number, i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (queste ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

L'Ente Appaltante, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 10 (dieci) giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'Ente Appaltante entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'Ente Appaltante non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo punto 10.

A seguito della validazione da parte dell'Ente Appaltante, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Codifica con l'assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS (NSN), dandone informazione all'Ente Appaltante, al Contraente e all'EL/OC di Forza Armata.

L'OCC potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

5. (Liste di Screening e Codifica)

Su richiesta dell'Ente Appaltante, in alternativa, il Contraente potrà presentare contestualmente le liste di Screening con la richiesta di Codifica (assegnazione dei NSN) non oltre 30 (trenta) giorni dalla approvazione della SPLC di cui al punto 2.

Le liste dovranno contenere la SPLC con i part number e i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (quest'ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati.

L'Ente Appaltante, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 10 (dieci) giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'Ente Appaltante entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'Ente Appaltante non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale. I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo punto 10.

A seguito della validazione da parte dell'Ente Appaltante, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Codifica con l'assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS (NSN), dandone informazione all'Ente Appaltante, al Contraente e all'EL/OC di Forza Armata.

L'OCC potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

6. (Codificazione di origine estera)

Per consentire all'AD la gestione degli articoli di origine estera non codificati, e nell'attesa di completare l'iter codificativo tramite l'ufficio estero competente, l'OCC assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti da quelli definitivi (assegnati dall'ufficio estero competente).

In questo caso lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato alla risoluzione delle discrepanze dei dati codificativi forniti dal Contraente, eventualmente rilevate dagli uffici esteri competenti.

L'OCC comunicherà all'Ente Appaltante e per conoscenza al Contraente i numeri di codificazione definitivi assegnati o le anomalie verificatesi.

L'Ente Appaltante comunicherà formalmente le anomalie al Contraente richiedendo la correzione delle stesse.

7. (Flusso Dati e Corrispondenza)

L'immissione, lo scambio dei dati e le comunicazioni relative alla codificazione, a meno di diversa disposizione contrattuale, dovranno avvenire per via telematica tramite SIAC.

8. (Norme in vigore)

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella SGD-G-035 - Edizione 2017 "Guida al Sistema di Codificazione NATO" emanata da SEGREDIFESA e disponibile sul sito ufficiale del SIAC www.siac.difesa.it, nella quale sono presenti informazioni e disposizioni di dettaglio su come presentare le liste, i dati identificativi CM-03, di gestione GM-02 e sulla modalità di predisposizione dei dati connessi alla presentazione dei codici a barre CAB e dei dati tecnico-amministrativi L07.

9. (Collaudo e Accettazione d'Urgenza)

La tassatività dei termini di approntamento al collaudo degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

L'Ente Appaltante può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, il collaudo dei materiali e procedere all'eventuale accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare, eventualmente ricorrendo alla codificazione transitoria, fermo restando che l'attività codificativa dovrà essere svolta a compimento dei requisiti contrattuali. Il saldo del contratto potrà avvenire solo dopo la codificazione definitiva di tutti gli articoli individuati.

10. (Penali e garanzie)

Ai fini dell'applicazione delle penali, i termini per la presentazione delle liste SPLC con i part number, i relativi CAB, le schede CM-03, GM-02 e L07 di cui agli Art. 2, 3, 4, 5 saranno sommati e considerati come unico termine complessivo.

Il ritardo del Contraente nell'adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà una penale così come disciplinato dall'art. 33 (Penalità) del presente Accordo.

Nell'ambito della garanzia contrattuale, l'Ente Appaltante potrà richiedere al Contraente tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative.

CAPO IX

OBBLIGHI DELL'APPALTATRICE IN MATERIA DI LEGISLAZIONE SUL LAVORO

ART. 48

Osservanza della legislazione sul lavoro

1. L'appaltatrice è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di pari opportunità, igiene e sicurezza in materia previdenziale e infortunistica e di assicurazioni sociali vigenti nel Paese in cui sono svolte le lavorazioni, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
2. L'appaltatrice è altresì obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.
3. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatrice anche nel caso che essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
4. L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa

comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, opera una ritenuta fino al venti per cento dell'importo contrattuale; il relativo importo è versato al contraente solo dopo che l'ispettorato del lavoro dichiara cessata la situazione di inadempienza. L'appaltatrice non potrà pretendere per il ritardato pagamento del saldo alcuna somma a qualsiasi ragione.

ART. 49

Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI)

1. Le parti convengono che, nell'adempimento degli obblighi contrattuali, per come previsto da tutte le condizioni che regolano la fornitura, non sussistono rischi per la sicurezza da interferenza, ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento alla fase di consegna dei materiali oggetto della fornitura, in quanto quest'ultima fase è limitata al trasporto, scaricamento dal mezzo e collocazione dei colli all'interno dei locali predisposti per lo stoccaggio, con esclusione dell'apertura dei colli e di ogni altra operazione di sistemazione dei materiali su scaffali e/o armadi.
2. Ciò anche in considerazione della circostanza che durante le operazioni di cui al comma 1, all'interno dei locali dell'Amministrazione predisposti per lo stoccaggio e nelle aree di transito e di sosta dei mezzi dell'appaltatrice, saranno inibite altre attività dell'Amministrazione che potrebbero comportare, in ipotesi, rischi per la sicurezza da "interferenza" con le attività dell'appaltatrice. Conseguentemente, non è necessaria la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).
3. Tuttavia, ancorché per il personale utilizzato dall'appaltatrice per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal D. Lgs 09 aprile 2008, n.81 le successive modifiche od integrazioni sono a carico del "datore di lavoro" individuato nell'ambito della società appaltatrice del servizio, restando comunque fermi gli obblighi di reciproca informazione, di coordinamento e di cooperazione fra il datore di lavoro dell'appaltatrice e quelli delle caserme ove saranno consegnati i materiali oggetto della fornitura,

previsti, in via generale, dal richiamato D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81, specie in caso di insorgenza di rischi da interferenza inesistenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto (in conseguenza, ad esempio, del mutamento delle condizioni iniziali dei locali ovvero delle attività svolte dall'Amministrazione).

CAPO X

CONDIZIONI GENERALI

ART. 50

Legislazione applicabile all'Accordo Quadro

1. Ai sensi del Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, il presente Accordo Quadro è disciplinato dalle vigenti norme della legislazione italiana, ed in particolare fra le altre e per quanto non diversamente disposto dalle parti, ai sensi dell'articolo 1332 del codice civile, con le disposizioni del presente Accordo, quelle di cui:

- a) alla Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D.18.11.1923, n. 2440);
- b) al Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la contabilità Generale dello Stato (R.D.23.05.1924, n.827);
- c) al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36);
- d) al Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e successive modificazioni);
- e) al Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa, in materia di lavori, servizi e forniture, approvato con D.P.R 15 novembre 2012, n. 236, secondo le previsioni di cui all'art. 225, comma 6 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36,
- f) al D.M n. 55 del MEF in data 3 aprile 2013.

2. L'appaltatrice, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 c.c., dichiara di conoscere le disposizioni di legge citate al comma 1 e di accettarle in ogni loro parte senza che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo

99 del R.C.G.S.

ART. 51

Decadenza dai diritti

Fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, rimane espressamente convenuta la decadenza da qualsiasi diritto, ragione ed azione che l'appaltatrice ritenga spettarle in dipendenza del presente atto, ove non siano proposti, con apposita istanza all'Amministrazione, nel termine di centoventi giorni decorrenti da quello della liquidazione finale dei contratti attuativi.

Art 52

Spese inerenti all'Accordo Quadro

1. L'appaltatrice è tenuta a versare, secondo le modalità indicate dall'Amministrazione, le somme da questa computate per le spese di copia, stampa, bollo, nonché per le spese di registrazione dell'Accordo Quadro, dei contratti attuativi e degli altri atti relativi agli stessi, dovute secondo le disposizioni previste dalle leggi vigenti e, fra l'altro, dagli articoli:

62, del R.C.G.S. (R.D. del 23.05.1924, n. 827) per il quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell'appaltatrice;

90, del D.P.R. del 26.10.1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul Valore Aggiunto);

38, del D.P.R. del 26.10.1972, n. 634 (disciplina del l'imposta di registro);

1, della Legge 27.12.1975, n. 790 che aggiunge l'articolo 16/bis al R.D. del 18.11.1923, n. 2440.

2. Al presente atto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 18, comma 10 e il relativo Allegato I.4 "Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto" del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

Il relativo onere sarà a carico dell'operatore economico, in base all'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario.

3. Il pagamento dell'imposta ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e i documenti, dalla selezione dell'operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto, ed è assolto secondo le indicazioni contenute nella circolare 22/E in data 28 luglio 2023 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Coordinamento Normativo.

Sono altresì soggetti a bollo, fin dall'origine, compatibilmente con quanto indicato nell'articolo 2 dell'allegato I.4 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, i documenti indicati nella risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

ART. 53

Spese di pubblicità

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012, art. 225 comma 1, del D.lgs. 31 marzo 2023, n.36 e D.M. 2 dicembre 2016 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti pubblicato sulla G.U. 25.01.2017, n. 20, l'aggiudicatario dei contratti pubblici è tenuto a rimborsare all'Amministrazione le spese di pubblicità relative ai bandi e agli avvisi pubblicati sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5^a Serie Speciale Contratti Pubblici, secondo le disposizioni del Codice, nel termine di 60 giorni decorrenti dall'aggiudicazione ovvero dal momento di ricevimento della richiesta di rimborso dell'Amministrazione con indicazione degli importi da versare. Per quanto attiene, invece, le sole spese di "post informazione", le stesse dovranno essere versate entro 60 giorni solari dal ricevimento della richiesta di rimborso dell'Amministrazione, inviata a mezzo PEC, nella quale saranno indicati gli importi da versare.

Il versamento deve essere effettuato presso la competente Tesoreria provinciale dello Stato, sul Capo XVI, Capitolo 3580 - "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della Difesa, Art. 3 Recupero Restituzioni e Rimborsi

vari". Oltre che a mezzo c/c postale, il predetto versamento potrà avvenire anche con bonifico bancario indicando il seguente codice IBAN "IT95U0100003245348016358003", la causale ed il codice fiscale del versante.

Qualora il rimborso non sia compiuto entro il predetto termine, si procederà al recupero della somma dovuta con ritenuta operata sul primo pagamento utile da eseguire nei confronti dell'appaltatore. All'Amministrazione spettano gli interessi legali per il ritardato pagamento/rimborso delle spese di pubblicità da parte dell'aggiudicatario, che dovranno essere calcolati a decorrere dal 60° giorno solare successivo all'aggiudicazione e/o dal ricevimento della richiesta di pagamento inviata tramite PEC.

ART. 54

Modifiche soggettive dell'appaltatrice nel corso dell'esecuzione dell'Accordo

Quadro o del contratto attuativo

1. In caso di fallimento o liquidazione coatta o concordato preventivo del mandatario, ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l'Amministrazione ha facoltà, insindacabile, di proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n.36, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire.
2. In caso di fallimento o liquidazione coatta o concordato preventivo di uno dei mandanti, ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità tecnica e finanziaria previsti dal presente bando ovvero qualora tale subentro non sia accettato, a giudizio insindacabile, dall'Amministrazione, è tenuto alla esecuzione direttamente, o a mezzo degli altri mandanti riuniti o consorziati, purché abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire.

ART. 55

Controversie

Per le controversie, eventualmente sorte nella interpretazione e nella esecuzione dell'Accordo Quadro, ove non sia possibile un bonario componimento, si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile.

Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti attuativi è costituito un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità dell'art. 215 e dell'allegato V.2 del D.lgs. 31 marzo 2023, n.36.

Art 56

Uso di denominazioni, emblemi e marchi dell'Arma dei Carabinieri

Permane il divieto di utilizzare, esporre, fabbricare e vendere oggetti e prodotti recanti denominazioni, stemmi, emblemi ed altri segni distintivi dell'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'art. 300 del D. Lgs. n. 66/2010 e del discendente Decreto Ministeriale n. 162/2012, salvo che per le attività espressamente previste dal presente Accordo e dai contratti attuativi e limitatamente alle esigenze della relativa fornitura ivi disciplinata.

Senza espressa autorizzazione, i manufatti personalizzati con simbologia istituzionale dell'Arma oggetto del presente contratto, non potranno essere liberamente commercializzati o comunque ceduti a terzi, anche a titolo gratuito. La gestione delle eventuali rimanenze o di scarti di produzione dovrà essere disciplinata tra le parti al fine di non consentirne la libera circolazione.

In caso di inadempimento della ditta fornitrice, oltre alle sanzioni discendenti dalle norme sopra citate, dal Codice della Proprietà Industriale e dai Codici Penale e Civile, quest'ultima sarà tenuta a corrispondere all'Arma dei Carabinieri una somma che sarà quantificata dall'A.D..

ART. 57

Allegati

Costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro:

- a) **l'allegato n. 1**, recante le specifiche tecniche per la provvista di completi in pile;
- b) **l'allegato n. 2**, recante le specifiche tecniche per la provvista di scaldacollo;
- c) **l'allegato n. 3**, recante le specifiche tecniche per la provvista di sottocombinazioni termiche;
- d) **l'allegato n. 4**, recante le specifiche tecniche per la provvista di sottotute ignifughe;
- e) **l'allegato n. 5**, patto di integrità.